

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1519)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(FERRARI AGGRADI)

di concerto col **Ministro degli Affari Esteri**

(FANFANI)

col **Ministro delle Finanze**

(TREMELLONI)

col **Ministro del Bilancio**

(PIERACCINI)

col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

col **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(DELLE FAVE)

e col **Ministro per gli Interventi straordinari nel Mezzogiorno**

(PASTORE)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 GENNAIO 1966

Provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970

CAPITOLO I

EVOLUZIONE E PROSPETTIVE
DELL'AGRICOLTURA ITALIANA

ONOREVOLI SENATORI. — 1. — Le profonde modificazioni intervenute nel contesto economico del Paese nel periodo successivo al compimento della fase di ricostruzione post-bellica, e soprattutto durante gli ultimi anni, hanno interessato in larga misura il settore agricolo con incidenze di particolare rilievo, anche se territorialmente differenziate sia sotto l'aspetto qualitativo sia sotto quello dimensionale.

L'accentuato sviluppo industriale, la progressiva espansione delle attività terziarie, le grandi conquiste della tecnica, il processo di inurbamento che ha assunto proporzioni sconosciute nel passato, sono stati gli elementi propulsivi dell'evoluzione agricola, rompendo, fra l'altro, preesistenti equilibri e situazioni tradizionali che trovavano ragione di sopravvivenza in una economia ancora assai lontana dal progresso già realizzato in altri Paesi dell'Europa occidentale.

Tali circostanze hanno aperto ad un'ampia quota di popolazione, che ancora in anni recenti cercava nell'agricoltura motivi di lavoro e di sussistenza, possibilità di inserimento in nuovi tipi di occupazione, presentanti più favorevoli prospettive sia in termini retributivi sia sotto il profilo di minori sacrifici. Ne è derivato un massiccio spostamento di popolazione dall'agricoltura ad altri settori produttivi che ha interessato, pur in misura e con caratteristiche diverse, pressochè tutte le zone.

È questa certamente la modificazione strutturale più importante intervenuta nel settore agricolo. E se da essa sono talora derivate, nelle aree dove lo spopolamento è stato particolarmente accentuato, nuove ed inverse situazioni di temporaneo squilibrio fra forze di lavoro e risorse — soprattutto a causa del permanere di vecchie strutture —, sono però pure derivate, in via generale, le condizioni oggettive all'in-

terno del settore per un suo nuovo e dinamico sviluppo.

Il mutato rapporto tra risorse e popolazione non soltanto ha dato di per sè luogo, a parità di condizioni, ad un miglioramento dei redditi *pro capite*, ma ha consentito e determinato la rottura delle vecchie concezioni dell'esercizio agricolo, ed ha realizzato i presupposti per una graduale razionalizzazione dei processi produttivi, aprendo la possibilità e, talvolta, ponendo la necessità di procedere ad opportuni rinnovamenti strutturali e ad un più largo e diffuso impiego di mezzi tecnici, in particolare di quelli meccanici.

Con il graduale accrescersi delle quantità dei beni acquistati e dei prodotti venduti — come naturale conseguenza della diminuzione della popolazione, del miglioramento tecnico e degli incrementi della produzione lorda vendibile — l'agricoltura ha cessato di essere un comparto economico nell'ambito del quale in gran parte si esaurivano gli effetti della gestione aziendale, per assumere via via le caratteristiche proprie di un settore che tende sempre più ad inserirsi in un'economia di mercato. Il che comporta: produrre ciò che il mercato richiede, organizzare il processo produttivo nella maniera più razionale per ridurre i costi, assicurare una giusta remunerazione ai fattori della produzione ed in particolare al lavoro.

Nello stesso senso ha operato, inoltre, la rapida evoluzione dei consumi di prodotti alimentari, sia nelle manifestazioni sui mercati interni, sia nelle prospettive sui mercati esteri — sviluppatasi di pari passo con il graduale abbattimento degli ostacoli ai traffici internazionali —, che si pone come nuovo, rilevante e in larga misura condizionante motivo di spinta all'evoluzione agricola.

Sotto l'azione congiunta di queste spinte, quindi, l'agricoltura va superando, su una area sempre più vasta, le vecchie concezioni dell'agricoltura di rendita o, all'inverso, dell'agricoltura di sussistenza, per divenire attività ad elevata qualificazione imprenditoriale e professionale, con tutto ciò che questo comporta sia in termini di presenza,

dedizione e capacità organizzativa, sia in termini di preparazione tecnica, operativa e di lavoro.

2. — Lungo dette linee, malgrado intrinseche e obiettive difficoltà, l'agricoltura italiana ha compiuto nel corso degli ultimi anni innegabili progressi, che si riassumono dal punto di vista quantitativo nel fatto che, malgrado una riduzione delle forze di lavoro agricolo valutata, dal 1955 al 1964, in 1.917.000 unità, l'indice della produzione agraria e forestale, fatta cento la media 1952-55, si ragguagliava nel 1964 a 130,6.

Ciò è la dimostrazione che è aumentata la produttività del lavoro agricolo, avendo gli investimenti realizzati ed i capitali di dotazione acquisiti consentito non solo di sopperire alla riduzione delle forze di lavoro, ma di sviluppare in maniera considerevole le produzioni. Invero, è noto che negli anni più recenti la produttività dell'agricoltura è cresciuta ad un tasso più elevato della stessa produttività industriale.

Notevole è stata la cifra degli investimenti realizzati nel decennio, ove si tenga presente che, relativamente agli investimenti fondiari, essi sono passati da 226 miliardi nel 1955 a 430 miliardi nel 1963 ed a 337 miliardi nel 1964; in crescente misura essi hanno interessato, oltre che la realizzazione dei necessari capitali fissi sociali, il miglioramento delle strutture aziendali e la costituzione di attrezzature di mercato.

Sempre nello stesso periodo il parco macchine è salito da una potenza di 5.893,3 a una potenza di 18.489,7 migliaia di CV; più in particolare il parco trattoristico dell'agricoltura italiana è passato da 162,7 a 386,9 migliaia di unità e da 4.886,9 a 13.319,8 migliaia di CV.

Sono quindi migliorate organizzazioni ed attrezzature aziendali ed è stato possibile razionalizzare tecniche e sistemi di produzione. Inoltre, si è avuto un non trascurabile processo di riconversione colturale come è dimostrato dal fatto che mentre nel 1955 a costituire la produzione lorda vendibile dell'agricoltura i cereali intervenivano per il 25,4 per cento, le colture industriali per il

3,5 per cento, gli ortaggi per l'8,9 per cento, le coltivazioni legnose nel loro complesso per il 27,2 per cento e i prodotti degli allevamenti per il 32,5 per cento; nel 1964, invece, a costituire la produzione lorda vendibile i cereali intervenivano per il 15,6 per cento, le colture industriali per il 3,1 per cento, gli ortaggi per il 14,6 per cento, le coltivazioni legnose nel loro complesso per il 28,7 per cento e i prodotti degli allevamenti per il 34,9 per cento.

In definitiva, la produzione lorda vendibile del settore è passata, in termini correnti, nel decennio 1955-1964 da 3.135 a 4.575 miliardi di lire; nello stesso periodo le spese correnti e gli ammortamenti sono saliti da 657 a 1.077 miliardi di lire e, infine, il prodotto netto del settore è passato da 2.478 a 3.497 miliardi di lire.

Sono elementi, questi, che, se riguardati in un quadro di insieme, sottolineano non solo lo sforzo fatto in momenti particolarmente difficili, ma anche il notevole grado di reattività dell'agricoltura di fronte a fenomeni che, in taluni casi, venivano radicalmente a modificare situazioni cristallizzate da tempo ed in base alle quali si erano costituiti rapporti contrattuali, ordinamenti colturali, tipi di investimenti, sistemi di conduzione e simili.

Di fronte a questi progressi si pongono però, anche, ritardati o mancati adeguamenti: i ritmi secondo cui alcune trasformazioni si sono manifestate non sono risultati, infatti, quali sarebbe stato auspicabile nel quadro della più generale evoluzione economica.

Due aspetti fondamentali avvalorano tale affermazione: uno è il costante divario fra redditi *pro capite* degli addetti all'agricoltura e redditi *pro capite* degli addetti agli altri settori; l'altro consiste nei riflessi che lo squilibrio della bilancia commerciale alimentare può determinare su tutto il sistema economico nazionale.

Ciò significa la permanenza nel settore di uno stato di disagio sul piano economico e sul piano sociale che, mentre non è accettabile nella nuova situazione del Paese, rischierebbe, se prolungato nel tempo, di

promuovere processi involutivi e di rendere vano, per molte zone del Paese, ogni successivo sforzo.

3. — La fase attuale è quindi, per l'agricoltura, una fase di profonda trasformazione, caratteristica di un Paese nel quale sono in corso fenomeni di intenso sviluppo tecnologico e di larga espansione delle attività industriali e terziarie che danno luogo ad un nuovo e più moderno tipo di organizzazione della società.

Indubbiamente, tale evoluzione apre orizzonti nuovi all'agricoltura dando ad essa possibilità ed occasioni che non si avevano certo in un regime di prevalente autoconsumo, ma nel contempo pone problemi di grande rilievo in sede tecnica ed organizzativa, riguardanti la valorizzazione economica delle risorse naturali, l'adeguamento delle organizzazioni aziendali e degli ordinamenti produttivi, l'inserimento degli operatori agricoli, con autonoma capacità contrattuale, nei moderni circuiti di mercato. Nè minori problemi si pongono sul piano più direttamente sociale, per elevare le condizioni del lavoro ed aumentarne i redditi, per migliorare le condizioni di vita nelle campagne, per dare luogo ad idonei modi di sicurezza sociale. Sono problemi, questi, che chiedono, per essere risolti, apporti di capitali particolarmente rilevanti.

Sono, d'altra parte, note le cause che in varia misura e in vari modi hanno influito ed influiscono ad ostacolare od a rallentare questo processo di adeguamento. È naturale condizione dell'agricoltura la presenza di alcune vischiosità al livello degli ordinamenti colturali, dell'organizzazione aziendale, della struttura territoriale: dalle difficoltà naturali che ostacolano un rapido adeguamento quantitativo e qualitativo dell'offerta col variare della domanda, alle limitate possibilità di incremento della produttività nella più parte delle zone, alla rigidità delle dimensioni aziendali, alla difficoltà di realizzare in modo diffuso nelle campagne le infrastrutture necessarie per la produzione e per la vita sociale. Nel nostro Paese, poi, tali problemi sono sovente accentuati dalla persistenza nell'interno

del settore di alcuni effetti tipici di quelle condizioni storiche ed ambientali, che determinarono particolari modi di essere in alcune zone delle nostre campagne.

Di fronte a tali ostacoli e fattori di rallentamento non può, d'altra parte, essere ignorata l'essenziale ed insostituibile funzione che l'agricoltura deve esplicare nel quadro di un armonico sviluppo del Paese: per assicurare sufficienti rifornimenti alimentari; come grande mercato di consumo di beni e di servizi; come settore chiamato a fornire in maniera progressiva ed equilibrata larghi contingenti di propria mano d'opera. Nè può essere sottovalutato che — come l'esperienza ha largamente dimostrato — nell'agricoltura si ritrovano componenti e fattori umani che sono alla base stessa di un solido ordinamento democratico.

Non è, in definitiva, possibile conseguire un'effettiva stabilità economica, nè attendersi un rafforzamento delle istituzioni democratiche, ove l'agricoltura non trovi un definitivo assetto che si armonizzi con lo sviluppo del Paese e le consenta di assolvere quegli insostituibili compiti cui essa è preposta, che non hanno perduto nulla della loro importanza e trovano invece piena valorizzazione dalla caratterizzazione prevalentemente industriale assunta dal nostro Paese.

4. — Su un altro aspetto, inoltre, va messo l'accento: le prospettive aperte dall'integrazione economica europea.

L'agricoltura è senza dubbio il settore dove le situazioni sono maggiormente complesse e dove le trasformazioni hanno incidenze umane e sociali più profonde, ed è per questo che fu a suo tempo oggetto di responsabile esame la possibilità di giungere ad una effettiva integrazione delle agricolture europee nel quadro più vasto della realizzazione del mercato comune. Si conclude positivamente, ma non ci si nasconde che grande era l'impegno relativo, pur consapevoli che non si sarebbe potuto giungere all'unificazione economica se l'agricoltura non vi avesse partecipato e non ne fosse stata componente essenziale. Così, mentre per tutti gli altri settori economici il Trattato di Roma indicò chiaramente le

strade da seguire, per il settore agricolo esso stabilì che « il funzionamento e lo sviluppo del mercato comune dei prodotti agricoli debbono essere accompagnati dall'instaurazione di una politica agricola comune degli Stati membri » ed enunciò i principi generali di tale politica, demandando poi alla Commissione ed al Consiglio dei ministri della Comunità di definire esattamente i modi ed i tempi dell'unificazione.

In definitiva, l'unificazione delle agricolture europee si attua attraverso la progressiva armonizzazione delle politiche agricole nazionali, sino ad un'unica politica agricola comunitaria.

Nella messa a punto di tale politica agricola comune si è fatto soprattutto perno sui problemi di mercato, dato che è proprio dall'organizzazione del mercato che derivano le indicazioni utili per le necessarie riconversioni e per quelle modificazioni nelle strutture atte a consentire la più economica e razionale realizzazione dei nuovi ordinamenti produttivi.

L'approvazione e la graduale applicazione dei regolamenti che disciplinano i vari settori produttivi, che deve aversi secondo una visione globale delle esigenze delle diverse agricolture ed in base ad un chiaro equilibrio dei vantaggi e degli oneri che debbono derivare ad ogni agricoltura, ha dato così luogo all'adozione di strumenti e mezzi per la difesa dei prezzi che costituiscono ormai elementi di certezza, sulla cui base i produttori agricoli possono formulare le loro scelte ed i loro programmi di attività, sia per quanto riguarda gli ordinamenti aziendali, sia per quanto riguarda gli indirizzi produttivi.

È evidente, tuttavia, che l'unificazione delle agricolture europee pone problemi aggiuntivi di revisione e di aggiornamento per tutta l'agricoltura italiana e rende impellente la necessità di un impegno e di uno sforzo particolari da parte delle categorie agricole e del Governo per garantire quello sviluppo produttivistico e quei miglioramenti strutturali, che debbono mettere la nostra economia in adeguate condizioni competitive nei confronti delle altre agricolture europee.

CAPITOLO II

L'AGRICOLTURA NELLA PROGRAMMAZIONE

5. — Tra i fini che il progetto di programma quinquennale, predisposto dal Governo, si propone di conseguire, essenziali sono quelli rivolti ad eliminare, sia pure progressivamente, gli squilibri settoriali e territoriali tuttora presenti nel nostro sistema economico.

La politica di programmazione tende, nell'attuale momento storico, ad un ben determinato sviluppo del Paese: sviluppo che, oltre ad essere di adeguate dimensioni, sia ben qualificato nelle sue componenti e nelle sue risultanze. Occorre aumentare il reddito complessivo, ma ciò non basta. Occorre anche, e in certo qual modo soprattutto, che l'aumento sia equilibrato ed armonico per i vari settori, per le varie zone del Paese e per i vari gruppi sociali.

Lo sviluppo va qualificato, cioè, in modo da garantire la diffusione del benessere nelle zone, nei settori e nei ceti che hanno finora beneficiato in misura minore del pur comune progresso; di esso debbono poter essere solidariamente partecipi tutti i settori economici, tutte le zone del Paese e tutti i ceti sociali in modo da far fronte, sul piano sociale, alle conseguenze, a volte negative, delle trasformazioni profonde connesse con lo sviluppo stesso.

In questo quadro, lo sviluppo dell'agricoltura rappresenta uno degli obiettivi fondamentali della politica di programmazione, non solo per la situazione del settore e per l'intrinseca importanza degli interessi e dei valori che esso rappresenta, ma anche per mettere il settore stesso in grado di dare intero il proprio contributo al progresso economico italiano, nel quadro dell'unificazione dell'Europa. La programmazione, quindi, sottolinea l'esigenza di una azione risolutiva e determinante a favore dell'agricoltura.

Tale azione, in vista degli scopi che si propone, deve attenersi a criteri rigorosamente economici e deve mettere l'agricoltu-

ra in condizioni di produrre di più, meglio ed a costi minori, aumentando la produttività, sì da giungere ad idonei rapporti tra costi e ricavi.

6. — Obiettivo di fondo che la programmazione si propone per l'agricoltura è il raggiungimento di una sostanziale parità fra la produttività, espressa in termini di reddito, del settore agricolo e quella degli altri settori, nonché di una sostanziale parità nei livelli di produttività delle diverse zone agricole del Paese.

Si è ipotizzato che la realizzazione di questi obiettivi possa raggiungersi in un adeguato arco di tempo, ma già dal prossimo quinquennio dovrebbe conseguirsi un apprezzabile avvicinamento di posizioni, tale da portare i redditi agricoli per addetto dall'attuale 53 per cento a circa il 60 per cento del reddito medio degli addetti agli altri settori.

Tali risultati saranno conseguiti mediante lo sviluppo di quelle produzioni per le quali si presentano maggiori prospettive di mercato e secondo ordinamenti aziendali razionalmente rispondenti alle caratterizzazioni ambientali. Si dovranno, quindi, promuovere colture agricole intensive nelle zone dotate di risorse e in quelle per le quali nuove risorse sono acquisibili, soprattutto attraverso l'espansione dell'area irrigua, e colture estensive dove l'aumento della produttività è perseguibile soltanto attraverso indirizzi richiedenti bassi impieghi di mano d'opera per unità di superficie. È quindi necessario che il processo di intensificazione dia luogo ad un saggio di incremento annuo della produzione lorda vendibile superiore a quello realizzato nel decorso decennio e tale da compensare gli effetti dell'estensivazione; per quanto riguarda quest'ultima, si è pensato di poter contare sulla formazione di nuove occasioni di lavoro extra-agricolo per almeno 700 mila unità lavorative.

In definitiva, nel prossimo decennio la produzione lorda vendibile dell'agricoltura dovrebbe registrare un saggio medio annuo di aumento del 3,3 per cento. Il saggio medio annuo di incremento del valore aggiun-

to dovrebbe essere dell'ordine del 2,8-2,9 per cento.

La composizione del prodotto lordo dovrebbe però variare, poiché l'ipotesi di sviluppo si regge sostanzialmente sul più accelerato incremento produttivo di tre gruppi di produzione: il carneo, l'orticolo ed il frutticolo, i cui saggi di incremento sono compresi tra il 4 per cento ed il 5 per cento medio annuo.

Una sostanziale spinta all'espansione delle produzioni ortofrutticole potrà derivare, oltre che dalla presumibile maggiore domanda interna, dalla preferenza comunitaria che sarà assicurata a queste nostre produzioni sui mercati della CEE; si tratterà comunque di promuovere, per tali produzioni, un miglioramento qualitativo ed un assetto produttivo che consentano una più accentuata capacità concorrenziale.

Per contro, lo sviluppo del settore carneo, che risponde a precise esigenze di mercato, è condizionato dalla presenza di termini di convenienza economica a favore degli allevamenti rispetto ad altre produzioni, e dovrà essere promosso e sostenuto da tutta una serie di azioni intese a razionalizzare e diffondere gli allevamenti stessi, perchè i traguardi proposti possano essere convenientemente perseguiti.

Una diminuzione dell'attuale peso relativo si dovrebbe invece avere per il gruppo dei cereali, il cui saggio medio di incremento viene previsto nello 0,4 per cento annuo. In questo settore, invero, è da considerare che al presumibile aumento della produzione di cereali foraggeri determinato dai prezzi previsti per essi in sede di Comunità economica europea farà riscontro una riduzione della coltivazione dovuta, in alcune zone marginali, ad una loro più conveniente utilizzazione estensiva a carattere zootecnico, e, in altre zone, al variare a favore degli allevamenti dei parametri che sono attualmente alla base delle scelte degli operatori.

L'espansione produttiva, oltre a differenziarsi secondo i vari gruppi di prodotti, assumerà caratteristiche distinte secondo le varie realtà agricole del Paese.

Nelle regioni dell'Italia nord-occidentale, dove l'agricoltura ha già raggiunto, in linea di massima, un sufficiente grado di maturità, gli incrementi produttivi devono attendersi più da un affinamento delle tecniche che da profondi processi di riconversione. Nello sviluppo produttivo di queste regioni un ruolo di particolare importanza sarà assolto dalle produzioni zootecniche, le quali già oggi concorrono per il 47 per cento alla produzione lorda vendibile.

Nell'Italia nord-orientale e centrale occorre distinguere tra la situazione della pianura del delta padano e quella della zona collinare dell'Appennino centrale. Il problema principale è costituito, per la prima, dall'acquisizione di nuove risorse attraverso il completamento dei grandi programmi irrigui in corso di esecuzione; per la seconda, dall'ammodernamento delle strutture, soprattutto quelle mezzadrili, e dall'adozione di indirizzi produttivi a maggiore intensità di capitale e a minore impiego di lavoro.

L'agricoltura del Mezzogiorno troverà, invece, il supporto della sua espansione soprattutto nei tre settori più congeniali a quella realtà agricola: il settore orticolo, quello frutticolo e quello vitivinicolo. Le condizioni per garantire gli sviluppi di questi tre gruppi di produzioni sono connesse a due ordini di fattori: il rapido completamento delle aree irrigue e la messa a punto di un sistema efficiente di commercializzazione e di trasformazione industriale dei prodotti, che sia in grado di dare una base economica più sicura a produzioni così delicate e, perciò, più di altre sottoposte al deperimento. Ciò non esclude, evidentemente, un adeguato sviluppo della zootecnia, e ciò sia nelle zone irrigue ove assume rilievo anche a fini agronomici, sia nelle zone asciutte di collina e di montagna.

Tutto ciò porta ad esprimere una indicazione di fondo: obiettivo generale e permanente deve essere quello di produrre ciò che è congenialmente possibile, in relazione alle diverse condizioni ambientali sulle quali l'azione correttiva ed integratrice del-

l'uomo dovrà, pur essa, agire in stretta aderenza alle fondamentali caratterizzazioni socio-economiche e fisiche offerte o proponibili.

In definitiva, si tratterà di tener conto della realtà quale si manifesta nelle sue diversificazioni settoriali e territoriali, nonché delle possibili linee che lo sviluppo potrà assumere come risultato sia di forze spontanee, sia di fattori sollecitati, provocati o determinati dall'azione pubblica, cui spettano non solo compiti di orientamento, di guida e di sostegno dell'iniziativa privata, ma anche di integrazione e di diretto intervento quando siano da soddisfare necessità di carattere primario o da affrontare problemi di base che diversamente rimarrebbero insoluti.

7. — È verso i generali traguardi previsionali sopra indicati che occorre quindi orientare le linee d'azione che nella sfera pubblica e privata debbono essere poste in atto nelle forme, nei modi e nei tempi suggeriti od imposti dalle diverse necessità che si manifestano nel piano locale e settoriale.

Invero, proprio la profonda diversificazione territoriale della nostra agricoltura fa sì che vadano affermandosi linee di evoluzione differenziate da zona a zona, tali da accentuare, da un lato, fra l'una e l'altra zona, le differenze fra i tipi di organizzazione agricola, ma tali da spingere, d'altro lato, verso più uniformi livelli di produttività.

Questi diversi tipi di evoluzione danno luogo ad alcuni fondamentali fenomeni, che proprio nel quadro degli obiettivi della programmazione potranno positivamente svilupparsi.

In primo luogo, nelle zone di pianura e di bassa collina che, per fertilità, giacitura, vicinanza ai centri di consumo ed alle vie di grande comunicazione, disponibilità di acque irrigue, eccetera, presentano condizioni particolarmente favorevoli, si manifesta la tendenza ad un accentuato processo di intensivizzazione dell'attività agricola, su basi industriali con considerevoli immo-

bilizzi fondiari e con largo impiego di capitali di dotazione e di conduzione. È l'agricoltura di queste plaghe — di cui 3 milioni e mezzo di Ha saranno irrigui — che potrà costituire sempre più il nerbo del settore primario: da essa, infatti, potrà essere tratta la quasi totalità delle produzioni ortofrutticole e di quelle industriali, nonché una cospicua parte dei prodotti degli allevamenti zootecnici, soprattutto latte e derivati, e di quelli cerealicoli.

Nella collina centro-meridionale e nei terreni declivi a media e scarsa fertilità naturale, non suscettibili di irrigazione e nei quali frequentemente ricorrono fenomeni di siccità, tendono vieppiù ad instaurarsi tipi di agricoltura a carattere semi estensivo ed estensivo. Qui, soprattutto, potranno svilupparsi razionali ordinamenti cerealicolo-zootecnici, con allevamenti prevalentemente indirizzati verso la produzione carnea: in questi territori troveranno possibilità di economico sviluppo anche colture specializzate dell'olivo e della vite. Ed è in tali zone che si dovrà soprattutto operare per ampliare le maglie poderali e per sviluppare la meccanizzazione, sì da avere rapporti molto ridotti fra unità di lavoro e superficie coltivata. A tali assetti si potrà pervenire attraverso soluzioni intermedie che traggano profitto da differenziate forme di conduzione e di impresa.

Infine, nelle zone montane e di alta collina, si potrà avere una sensibile riduzione della superficie coltivata come conseguenza del passaggio di consistenti aree territoriali a destinazione boschiva ed a pascolo. E ciò, in relazione alla convenienza di valorizzare le risorse naturali di tali zone nella maniera più congeniale, sia in vista della funzione economica che sempre più va attribuita al bosco e della necessità di migliorare la difesa idrogeologica nei confronti dei territori sottostanti, sia in vista della possibilità di realizzare direttamente ed indirettamente, attraverso tali destinazioni, le condizioni per nuove e stabili occasioni di lavoro e di reddito.

In sostanza, tutto ciò risponde ad una fondamentale esigenza: quella di andare

verso una conduzione che si ispiri a criteri di sempre più rigorosa economicità. È in definitiva uno sforzo produttivistico inteso a produrre ciò che il mercato richiede in sempre maggiori quantità, ma con costi decrescenti ed aumentando la produttività del lavoro. In ogni zona, quindi, bisogna tendere a quegli ordinamenti produttivi ed a quei tipi di organizzazione aziendale che più rispondono alle caratteristiche ambientali intese nel senso più lato. E se ciò richiede che, in molti casi, si dia luogo ad organizzazioni aziendali a carattere intensivo, in altri casi va sempre più delineandosi e deve essere assecondata la prospettiva di una razionale conduzione aziendale che veda maggiori superfici di terra a disposizione delle singole unità di lavoro.

8. — È quindi in queste prospettive settoriali e territoriali che l'attenzione va posta su alcuni fondamentali e generali problemi, la cui soluzione condiziona la possibilità di conseguire gli indicati obiettivi di sviluppo produttivo e di riduzione dei costi. Fra tali problemi, alla cui soluzione debbono ispirarsi le politiche di sviluppo dell'agricoltura, sono le disponibilità di capitale fisso sociale, le dimensioni dell'azienda agraria, l'idoneità delle strutture aziendali e le dotazioni di capitali di esercizio, il miglioramento di colture ed allevamenti e la specializzazione colturale, lo sviluppo delle capacità professionali di coloro che attendono all'agricoltura e la disponibilità di nuovi ritrovati tecnici, la stabilizzazione dei prezzi e l'aumento del potere di mercato dei produttori agricoli.

Si tratta di problemi che si presentano con incidenza ed aspetti diversi a seconda delle diverse realtà e prospettive di zone ed ambienti.

Deve essere chiaro, però, che non vi sono zone di sviluppo e zone di abbandono, ma solo linee differenziate di sviluppo agricolo in aderenza alle numerose realtà dell'ambiente, ed accentuazioni diverse e modi diversi di intervento in relazione alle prospettive ed ai problemi che ciascuna di tali realtà peculiarmente pone.

CAPITOLO III

LE NECESSITA' DELL'INTERVENTO
DELLO STATO

9. — L'esigenza di imprimere all'agricoltura una nuova spinta verso un più rapido progresso, e le linee fondamentali secondo cui tale sviluppo deve manifestarsi, richiedono un intervento adeguato e il più possibile determinante da parte dello Stato. Tale intervento deve essere volto a sollecitare ed orientare le attività delle imprese, integrandole laddove esse trovano ostacoli o difficoltà di particolare incidenza, non superabili con i normali incentivi: esso deve manifestarsi e svolgersi sia sul piano normativo, sia sul piano operativo, sia sul piano finanziario, secondo le linee indicate dal progetto di programma di sviluppo economico, che considerano le prospettive e le necessità della nostra agricoltura anche nel quadro del mercato agricolo unificato.

10. — Deve essere chiaro, però, che l'azione intesa a perseguire gli obiettivi di sviluppo del settore non si esaurisce unicamente nella sfera agricola, ma investe anche altri aspetti della politica economica.

In tal senso, la programmazione interessa l'agricoltura anche per numerosi interventi di altra natura da essa disposti.

Se, del resto, si considera il contributo che l'agricoltura ha dato al progresso degli altri settori economici, per i maggiori consumi di beni e servizi, per aver fornito senza visibile contropartita larghi contingenti di manodopera, ed anche per avere in molte zone realizzato i servizi di base indispensabili ad ogni progresso, e se si considera che da una azione di riequilibrio dell'agricoltura tutto il sistema economico e sociale è destinato a trarre grande vantaggio, è legittimo chiedere ed attendersi un largo e sostanziale riconoscimento per le esigenze che essa manifesta.

In primo luogo, le esigenze dell'agricoltura vanno considerate nella politica della scuola e dell'istruzione professionale.

È infatti interesse dell'agricoltura che le forze imprenditoriali ed operative che ad essa si dedicano presentino in misura crescente capacità e specializzazioni tali da corrispondere alle esigenze poste dal progresso economico e tecnologico. Sotto questo profilo, può però affermarsi che assume importanza non solo l'addestramento tecnico e professionale ma, in senso più lato, la cultura dell'operatore agricolo, a tutti i livelli: cultura per saper interpretare i fenomeni, saper fare scelte appropriate, saper fare acquisti e vendite oculate, sapersi, in una parola, muovere nel mondo moderno come si conviene a veri imprenditori ed operatori.

Ma è anche interesse sia della popolazione agricola, sia di tutti i settori produttivi, che le quote di lavoro che abbandonano l'agricoltura per dedicarsi ad altre attività presentino, in elevato grado, la capacità di inserirsi in queste attività. Sono chiare in questo senso le correlazioni con una politica di razionale valorizzazione del lavoro, attraverso la quale le forze di lavoro agricolo ancora eccedenti debbono trovare idonee occupazioni in altre attività, impedendo però che l'esodo dia luogo a situazioni irreversibili di abbandono. Ne derivano, per molti aspetti e per molte zone, i problemi delle dislocazioni industriali, del decentramento delle industrie e dell'impiego *part-time* fra industria ed agricoltura.

Altri problemi che vanno idoneamente risolti sono quelli riguardanti i servizi civili nelle campagne e le abitazioni. In questi settori, grazie anche al Piano Verde, negli ultimi anni si è fatto molto, ma il problema presenta ancora aspetti di particolare gravità con riflessi economici, sociali e politici di cui occorre farsi carico.

Un crescente contributo deve essere dato all'agricoltura dal sistema economico anche per quanto riguarda il settore previdenziale, dove — in attesa che si possa giungere ad un generale sistema di sicurezza sociale — è necessaria una maggiore partecipazione della collettività per far fronte ai forti oneri che l'agricoltura sopporta e per adeguare i modi ed i livelli delle prestazioni.

Altro aspetto che va considerato è quello fiscale, sia per quanto attiene gli oneri erariali, nei loro diversi aspetti, a carico dell'agricoltura, sia per quanto attiene gli oneri locali. Va in particolare proseguita la politica di alleggerimenti fiscali articolata in funzione degli obiettivi generali posti allo sviluppo agricolo che, già iniziata negli scorsi anni, ha ricevuto recentemente nuovi impulsi.

Largamente condizionante per il processo di sviluppo agricolo sono la politica dei trasporti e la politica della distribuzione. È fondamentale, infine, la politica del credito, che deve essere coerente, nella manovra del risparmio nazionale, con l'importanza del settore agricolo, con la priorità che a questo è riconosciuta, con le esigenze che esso presenta, tenendo adeguato conto della crescente dipendenza dell'agricoltura dal mercato creditizio.

11. — Le azioni rivolte al conseguimento degli aumenti di produzione e di produttività che il programma indica per l'agricoltura debbono avere come presupposto di fondo quello di valorizzare, senza discriminazioni, le posizioni imprenditive. Ciò postula una politica che si orienti, con azione congiunta, secondo tre principali direzioni: l'organizzazione dei mercati, il miglioramento delle strutture, lo sviluppo produttivistico.

È così compito dell'azione pubblica operare in modo da mantenere un equilibrio dinamico tra costi e ricavi per far sì che l'azione degli imprenditori possa svilupparsi nel necessario clima di certezza: da un lato operando perchè l'agricoltura possa trarre, in sede di acquisto dei mezzi tecnici, il massimo possibile vantaggio dagli incrementi di produttività industriale; dall'altro, soprattutto operando perchè i produttori agricoli possano ottenere nella vendita dei loro prodotti prezzi atti a remunerare l'impegno dei fattori produttivi e in modo adeguato lo stesso impegno imprenditoriale.

La politica dei mercati e dei prezzi dei prodotti agricoli assume funzione insieme finalistica e strumentale; evitando sostegni e blocchi ingiustificati, essa deve garantire

in maniera sistematica la stabilità dei prezzi dei prodotti agricoli a livelli proporzionati ai costi di produzione ed orientati nella prospettiva del mercato, sì da dare redditi idonei ai produttori ed impegnarne lo sforzo al potenziamento degli indirizzi produttivi più congeniali alle risorse della nostra economia.

Assumono quindi particolare importanza non solo i livelli dei prezzi, ma i rapporti che si pongono tra i prezzi dei diversi prodotti.

Tale politica trova, per la maggior parte dei settori, naturale collocazione nella politica agricola comunitaria: i regolamenti che si vanno progressivamente definendo in sede comunitaria costituiscono, per i settori interessati, la sua strumentazione fondamentale.

In un quadro di garanzie così concepite, mentre per alcuni settori è indispensabile l'intervento a carattere pubblico, la funzione primaria per la stabilizzazione dei mercati e per il rafforzamento della posizione contrattuale degli agricoltori compete, però, all'organizzazione di questi. L'azione delle libere associazioni e degli enti che a ciò si presentano idonei deve dar luogo alla costituzione di cooperative di primo e di secondo grado che realizzino e gestiscano gli impianti e le attrezzature necessarie a concentrare l'offerta ed a dislocarla nel tempo, dando inoltre ai prodotti quegli *standards* di qualità che il mercato richiede.

12. — La valorizzazione delle posizioni imprenditive richiede anche che un'azione incisiva e determinante venga posta in atto per favorire il trasferimento della proprietà a coloro che, con diretto impegno professionale ed apporto di lavoro e di capitali, intendano esercitare l'attività agricola nelle sue diverse manifestazioni, sì da giungere ovunque possibile all'identificazione fra proprietario ed imprenditore.

I problemi di struttura sono evidentemente legati tanto a quelli di mercato quanto a quelli dello sviluppo produttivistico, a cui possono dare, sotto vari aspetti, un sostanziale e spesso determinante contributo. Con la soluzione dei problemi di strut-

tura si tende a garantire una migliore organizzazione delle aziende agricole e migliori rapporti tra coloro che nelle aziende e nel mondo agricolo operano; tali problemi hanno una fondamentale rilevanza umana e sociale ma hanno pure un grande rilievo economico e sono alla lunga determinanti del tipo e dell'ampiezza dello sviluppo dell'agricoltura.

Si tratta di operare, specialmente in vista dei risultati di lungo periodo, per il miglioramento delle condizioni di ambiente, per l'ammodernamento delle strutture fondiarie e produttive, per la valorizzazione crescente dei fattori umani ed in particolare per l'esaltazione della funzione imprenditoriale degli operatori agricoli.

In questo quadro trovano collocazione i recenti provvedimenti sulla mezzadria e le altre forme contrattuali, le agevolazioni fiscali per l'acquisto di terreni a scopo di valorizzazione e le norme del provvedimento relativo allo sviluppo della proprietà coltivatrice che prevedono, fra l'altro, il diritto di prelazione a favore dei coltivatori diretti.

Sicchè, mentre, attraverso l'approvazione dei regolamenti comunitari da un lato e l'approvazione di nuovi provvedimenti di legge dall'altro lato, si va provvedendo alla progressiva soluzione di questi due fondamentali aspetti della politica agricola, è proprio su queste basi che trova logico collocamento l'azione intesa ad accelerare in modo risolutivo il processo di modernizzazione delle strutture e delle tecniche produttive, per produrre di più ed a costi minori i prodotti richiesti dal mercato.

CAPITOLO IV

L'ESPERIENZA DERIVANTE DAL PIANO DI SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA

13. — Come è noto, la legge 2 giugno 1961, n. 454, sul Piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura, è venuta a scadere col 30 giugno 1965, anche se il ritardo con cui si sono acquisiti i mezzi finanziari ne ha protratto la pratica applicazione.

Pur considerando che le profonde trasformazioni da cui tutto il sistema produttivo è stato investito durante gli ultimi anni, hanno modificato in maniera rilevante taluni punti di riferimento inizialmente assunti come ipotesi dello sviluppo agricolo, non si può negare che il piano rappresenta un momento importante nell'acquisizione di alcune scelte di fondo circa lo sviluppo dell'agricoltura italiana:

quella di una politica intesa all'aumento delle produzioni, alla riduzione dei costi ed all'inserimento dell'agricoltura nei cicli di affari propri di una economia di mercato;

quella di una politica intesa a favorire l'affermazione dell'impresa agricola, ed in particolare di quella familiare, integrata sul piano dei servizi e delle attività di mercato in organizzazioni cooperative, come organismo economico tipico di una economia di mercato.

In coerenza a tali scelte si è ispirata la impostazione stessa della legge; sia mettendo a disposizione dell'agricoltura somme che hanno superato qualsiasi altro stanziamento precedente a favore del settore, sia, in particolare, accentuando l'intervento statale per la soluzione di alcuni particolari problemi da cui possono derivare più rapidi effetti di aumento delle produzioni, di sviluppo della produttività, di miglioramento del potere contrattuale e, in definitiva, di aumento dei redditi dell'agricoltura. Ed inoltre essa ha previsto i modi per dar luogo ad una attuazione coordinata delle norme secondo obiettivi prioritari, anche nella considerazione delle necessità di zone e di ambienti.

14. — Un sia pur breve esame dei dati di applicazione della legge sul Piano di sviluppo dell'agricoltura, con riferimento alla situazione in essere al 31 dicembre 1964, consente utili indicazioni circa l'azione da svolgere in futuro.

Una prima considerazione va fatta circa l'utilizzo generale delle disponibilità finanziarie.

LEGISLATURA IV - 1963-66 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Su disponibilità effettive, relative al periodo 1° luglio 1960-31 dicembre 1964 (1), per un ammontare totale di 437,2 miliardi di lire, ne risultano dati, ad opera dello stesso disposto di legge, 83,7 miliardi ad enti estranei all'Amministrazione dell'agricoltura, anche se operanti in stretto contatto con essa, o direttamente sotto la sua sorveglianza. Inoltre, 56,3 miliardi di lire sono stati attribuiti in sede di assegnazione dei fondi, complessivamente sui diversi articoli, alle Regioni a statuto speciale, e sono stati amministrati dagli organi responsabili di queste in via del tutto autonoma.

Sono quindi rimasti a costituire disponibilità per la complessa e vasta opera svolta più direttamente dagli organi del Mini-

stero dell'agricoltura solo 297,2 miliardi di lire, articolati secondo la vasta gamma degli interventi previsti. Ne è derivato che non tutte le esigenze espresse dal mondo agricolo, per alcuni settori di particolare rilievo, hanno potuto essere soddisfatte.

Altro aspetto è quello che riguarda la utilizzazione dei fondi disponibili. Malgrado che la concreta disponibilità degli stanziamenti relativi ai primi esercizi si sia avuta con un ritardo di circa un anno e mezzo rispetto alla data inizialmente prevista, al 31 dicembre 1964 risultavano impegnate dagli organi del Ministero dell'agricoltura, su un importo totale di 297,1 miliardi di lire, somme per 247 miliardi di lire circa, pari all'83,2 per cento.

(In milioni di lire)

	Disponibilità del M.A.F.	Impegni e nulla osta	% impegni su disponibilità
Spese e contributi per servizi a carattere generale . .	23.924	17.280	72,0
Contributi in conto capitale per iniziative private:			
miglioramenti fondiari	126.335	120.373	95,3
meccanizzazione	15.832	13.147	83,0
acquisti di terre	1.980	1.838	92,8
impianti cooperativi	15.772	21.207	134,4
Concorso negli interessi per iniziative private:			
miglioramenti fondiari e zootecnici	5.755	3.397	59,0
credito di conduzione	15.100	13.230	87,6
acquisti di terre	2.308	2.155	93,3
Interventi e contributi per il miglioramento delle produzioni agricole e zootecniche	22.084	14.478	65,5
Interventi diretti e contributi per opere pubbliche . .	36.858	14.794	40,8
Organizzazioni e attrezzature di mercato	28.000	22.100	78,9
Varie	3.200	3.200	100,0
TOTALE	297.148	247.199	83,2

(1) In base agli stanziamenti dei primi quattro esercizi della legge, eccezion fatta per quelli relativi a impegni poliennali ed a quelli di cui al-

l'articolo 19 (concorso negli interessi per prestiti di conduzione); per tali articoli, infatti, le disponibilità si riferiscono, oltre che ai primi quattro esercizi, anche all'esercizio semestrale 1964.

LEGISLATURA IV - 1963-66 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La misura degli impegni dà dimostrazione dell'ampia operatività svolta dagli organi del Ministero.

Merita anche di essere considerato che la rispondenza degli operatori agli incentivi previsti ha fatto sì che a fronte di investimenti provocabili in miglioramenti fondiari, acquisti di macchine e terre, attrezzature di mercato per 678 miliardi, di cui autorizzati per 570 miliardi di lire, gli investimenti

programmati siano stati pari a 1.403 miliardi di lire, cioè oltre il doppio superiori.

Con riferimento ai contributi ed ai concorsi negli interessi a favore delle iniziative private, si hanno le seguenti proporzioni fra investimenti ed acquisti provocabili, investimenti ed acquisti programmati dai privati, investimenti ed acquisti concretamente autorizzati:

(In milioni di lire)

	Investimenti provocab.	Investimenti programmati	Investimenti autorizzati	% Invest. prov. su program.
Contributi in conto capitale:				
miglioramenti fondiari (articoli 8, 10, 11, 13, 22 e 27 M.F.)	270.999	692.013	252.404	255,3
meccanizzazione (articolo 18 a e b)	78.685	207.381	62.327	263,5
acquisti di terre (articolo 27)	24.319	66.482	23.044	273,3
impianti cooperativi (articolo 20)	35.049	136.476	47.949 (*)	389,3
Concorso negli interessi:				
miglioramenti fondiari (articolo 9)	75.396	103.970	63.146	137,8
zootecnia (articolo 16 a e b)	115.867	72.929	56.191	62,9
acquisto di terre (articolo 27)	77.304	123.763	64.766	160,0
TOTALE	677.619	1.403.014	569.827	207,0

(*) Riferito ai soli impianti assistiti da contributi; gli impianti per i quali è stata disposta la prevista istruttoria ed assistiti da soli mutui agevolati comportano investimenti per lire 18.446 milioni.

Sicchè si sono dovute escludere dal beneficio statale, o rimandare, iniziative che pur avevano una loro intrinseca validità.

Poichè le somme destinate a tali interventi superavano di gran lunga ogni precedente analogo stanziamento, ne risultano confermati la validità della decisione di un intensificato sforzo in questo settore e l'effetto propulsivo di nuove iniziative svolte

dal Piano. Ne risulta altresì dimostrata la necessità di maggiori stanziamenti, per venire incontro alle esigenze manifestate dal mondo agricolo, nella misura in cui queste hanno piena validità economica.

Altro aspetto che merita di essere messo in evidenza è quello che riguarda la utilizzazione degli investimenti per miglioramenti fondiari tra le diverse categorie di opere.

LEGISLATURA IV - 1963-66 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(In milioni di lire)

OPERE	Importi	%
Case	85.867	30,0
Strutture zootecniche ed annessi rustici	95.443	33,3
Irrigazione e sistemazione terreni	32.527	11,4
Opere civili	47.264	13,1
Altre	13.116	4,6
Spese generali	11.905	4,2
TOTALE	286.122	100,0

15. — La brevità del tempo trascorso dall'effettivo inizio di applicazione del Piano quinquennale di sviluppo dell'agricoltura ed i tempi tecnici necessari sia per la realizzazione delle opere, sia per la manifestazione dei loro effetti, diretti ed indiretti, non consentono di esprimere un giudizio definitivo sui risultati ottenuti, la cui formulazione richiederebbe specifiche e complesse indagini di carattere economico e sociologico.

L'esperienza acquisita consente però di valutare la rispondenza della legge ai suoi obiettivi generali e la rispondenza delle singole norme agli obiettivi particolari per cui furono formulate.

Indubbiamente quando si voglia emettere un giudizio sul provvedimento, facendo astrazione da qualsiasi elemento non pertinente al problema, si può affermare che il « Piano Verde » ha sostanzialmente corrisposto agli obiettivi per i quali venne promosso, avendo sollecitato, come è dimostrato dagli stessi dati di applicazione, un intenso impegno per lo sviluppo produttivistico e l'organizzazione di mercato.

Tuttavia, va rilevata l'insufficienza dei mezzi finanziari messi a disposizione, che si sono dimostrati, nella maggior parte dei casi, inferiori alle necessità concretamente manifestatesi. Ad una vasta apertura finalistica non ha fatto riscontro, cioè, un sostegno finanziario adeguato a quelle che sono state le necessità emerse in sede opera-

tiva, soprattutto per quanto riguarda la promozione della privata iniziativa. Ciò anche perchè è stata nella maggior parte dei casi aumentata, rispetto al passato, la misura dell'apporto statale sia nel settore creditizio, sia in quello contributivo, il che ha appesantito ulteriormente la situazione finanziaria nel suo complesso.

Le disponibilità che in sede di predisposizione dello strumento legislativo sembravano sufficienti a far fronte alle esigenze dei diversi settori, per i quali si manifestassero opportunità o necessità di varia natura, sono apparse quindi, in sede applicativa, eccessivamente frazionate, talchè non sono stati aggrediti con tutta la voluta incisività i problemi e i settori che maggior peso rivestono ai fini dello sviluppo economico. In questo senso va considerato il rilievo, da alcuni avanzato, di un eccessivo peso degli investimenti di preminente interesse sociale rispetto a quelli produttivi per cui, pure essendo state soddisfatte esigenze di particolare importanza per l'elevazione morale e civile della società rurale, ne sarebbe derivata una contrazione delle possibilità operative per iniziative dirette a ridurre i costi e ad accrescere i livelli di produzione.

Va, altresì, rilevato che il sistema della copertura finanziaria ha determinato alcune pause ed attese, da cui sono derivati taluni inconvenienti anche sul piano psicologico; mentre risultati positivi sono stati ottenuti dal decentramento territoriale delle competenze, tanto che se ne chiede una ulteriore estensione.

CAPITOLO V

CONTENUTO DEL DISEGNO DI LEGGE

16. — Nel quadro delle attuali linee di politica agraria il presente disegno di legge intende predisporre i principali strumenti finanziari e normativi per facilitare lo sviluppo produttivistico dell'agricoltura ed il raggiungimento delle condizioni attraver-

so cui i produttori possano inserirsi nei mercati con autonoma ed elevata forza contrattuale.

Nella sua impostazione di base e nella sua articolazione, il provvedimento trae motivi di esperienza dal passato ma anche considera i fatti nuovi intervenuti con particolare riguardo al Mercato comune.

Esso si caratterizza, soprattutto, come lo strumento di attuazione del programma nazionale di sviluppo per la parte relativa all'agricoltura, limitatamente agli aspetti che più direttamente riguardano l'aumento delle produzioni e della produttività.

L'impostazione del provvedimento risponde, quindi, ad alcuni criteri fondamentali, suggeriti dagli obiettivi proposti e dall'esperienza fino ad oggi acquisita: la concentrazione dei mezzi disponibili nei settori di più rilevante interesse e, quindi, la scelta prioritaria di quei settori; il carattere spiccatamente produttivistico dell'intervento; l'approccio differenziato ai problemi che caratterizzano le diverse zone agricole italiane; il coordinamento degli interventi al livello nazionale e locale, per utilizzare nella maniera più idonea i mezzi disponibili.

La concentrazione dei mezzi in alcuni settori risponde alla dimostrata esigenza che un'azione intesa a dare integrale e rapida soluzione a tutti i problemi dell'agricoltura richiederebbe disponibilità di mezzi assai superiori a quelle consentite dalle risorse economiche del Paese.

Si pone così la necessità di operare su un piano selettivo, adottando alcuni criteri prioritari di sicura validità. Se così non fosse, del resto, verrebbe a mancare la possibilità di affrontare alcuni temi essenziali: in definitiva, verrebbe a contraddirsi il concetto stesso della programmazione.

L'esperienza di applicazione del Piano Verde ha dimostrato come, in presenza di congrui stanziamenti, si risvegli l'iniziativa degli operatori; il fatto che tali iniziative — frutto anche di una accresciuta consapevolezza dei ceti agricoli — non trovino possi-

bilità di integrale attuazione a causa di disponibilità non del tutto sufficienti, determinerebbe, a lungo andare, situazioni di dubbio e di incertezza e, in definitiva, rallenterebbe le iniziative stesse. Per contro una concentrazione dell'intervento che dia soluzione ai problemi essenziali e determinanti, al di là dell'effetto che direttamente provoca, dà luogo a condizioni oggettive per le quali anche i problemi di minor rilievo trovano possibilità di autonoma soluzione.

Da ciò la necessità di affrontare alcuni problemi in linea prioritaria e con disponibilità tali da assicurare l'integrale soddisfacimento delle esigenze economiche espresse, nei sensi prescelti, dal mondo rurale.

È questo, quindi, il primo correttivo suggerito dall'esperienza acquisita in sede di applicazione del Piano Verde.

Attraverso una sintesi della problematica che si pone è, quindi, necessario operare le opportune scelte dei settori prioritari di intervento. Nella considerazione della situazione attuale dell'agricoltura ed in vista dell'attuazione del Mercato comune, non appare dubbio che il massimo sforzo debba essere accentrato su quei settori e secondo quelle linee operative in grado di assicurare il rapido adeguamento delle produzioni, la riduzione dei costi e l'organizzazione dei mercati. Ciò non esclude che posizione prioritaria debba pure assumere l'azione intesa a completare, nelle zone suscettibili di miglioramento, le condizioni perchè anche in esse tali obiettivi possano nel tempo essere raggiunti.

Da tali considerazioni il provvedimento trae i motivi per determinate scelte: il potenziamento di alcune attività di carattere generale, l'organizzazione di mercato e lo sviluppo della cooperazione, la diffusione della meccanizzazione e l'aiuto alla conduzione aziendale, il progresso della zootecnia ed il miglioramento delle produzioni pregiate, l'adeguamento delle strutture aziendali e la diffusione dell'energia elettrica nel-

le campagne, il completamento di lotti di opere pubbliche nei comprensori irrigui ed i ripristini delle opere nei comprensori di bonifica, lo sviluppo forestale.

La rispondenza del provvedimento a tali criteri dà ad esso un carattere straordinario ed aggiuntivo, rispetto alle normali attività svolte dallo Stato. La concentrazione di mezzi in alcuni settori non vuole di per sé significare l'abbandono di altri tipi dell'intervento pubblico in agricoltura che, per finalità e modi, pur hanno una loro intrinseca validità.

Deve quindi essere chiaro il carattere straordinario del provvedimento, dal momento che proprio in questa considerazione esso è stato impostato sia dal punto di vista tecnico, sia dal punto di vista finanziario. La straordinarietà dell'intervento venne del resto già riconosciuta in sede di formulazione del primo piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura.

Altro criterio cui il provvedimento si ispira è quello di assicurare un idoneo coordinamento dell'intervento al livello nazionale e locale per dare la massima efficienza ed economicità all'azione statale ed evitare, nei limiti del possibile, ritardi di tempo e disfunzioni operative.

Anche in questo campo l'esperienza del Piano Verde, che è stata la prima in tal senso, consente di migliorare i modi atti a differenziare opportunamente le azioni da svolgere anche in rapporto alle diverse realtà locali, secondo quanto previsto dal programma nazionale di sviluppo economico.

La priorità che viene data ad alcuni settori farà sì che l'intervento pubblico trovi, in linea generale, particolare spontanea concentrazione in quei territori che, per le loro caratterizzazioni naturali, presentino possibilità di sviluppo secondo gli obiettivi previsti; è questo un metodo che ha dimostrato particolare validità nella concreta esperienza di sviluppo realizzata negli ultimi anni, e ad esso si ispirano oggi le li-

nee d'azione dei pubblici poteri per aspetti che riguardano sia l'agricoltura, sia altri settori dell'economia.

Rimane, tuttavia, chiaro che l'intervento statale nell'ambito della stabilita programmazione si attua su tutto il territorio nazionale, senza discriminazioni territoriali, anche se si manifesta con modi ed accentuazioni diverse in aderenza alle numerose realtà dell'ambiente agricolo ed ai problemi che ciascuna di esse peculiarmente pone.

Per quanto concerne le modalità operative con cui dovranno applicarsi gli interventi previsti, è pienamente confermata la validità dell'attuale sistema, sia per quanto attiene le competenze istituzionalmente stabilite, sia per ciò che riguarda i metodi applicativi, anche se la necessità di azioni particolarmente incisive apre largo spazio alla attività di organismi particolarmente qualificati, pubblici o associativi, cui il provvedimento attribuisce specifiche competenze.

Al Ministero dell'agricoltura, nella sua organizzazione centrale e periferica, spetta quindi la direzione dell'intervento pubblico, il coordinamento fra questo e le scelte degli operatori privati, il controllo sull'attuazione delle direttive programmatiche, oltre all'esecuzione dei diretti interventi di sua competenza.

L'azione degli organi dell'Amministrazione statale sarà affiancata da quella degli enti di sviluppo, che opereranno in base alle attribuzioni ad essi demandate ed alle direttive impartite dal Ministero, ponendosi come efficaci organi di intervento nell'attuazione della politica agraria e svolgendo la loro attività laddove condizioni obiettive richiedono un'azione pubblica al livello operativo ed a fianco dei produttori agricoli, secondo linee che superano le normali attività degli organi statali e che questi non possono assumere senza snaturare le funzioni ad essi proprie.

L'accennato criterio di concentrazione degli interventi trova nel disegno di legge il suo concreto svolgimento, nel senso non già di escludere dall'applicazione delle progettate norme l'uno o l'altro dei fondamentali settori dell'attività agricola (nessuno dei quali, infatti, potrebbe essere trascura-

to), ma di circoscrivere nell'ambito di questi, in base a ben determinate scelte guidate dall'esperienza, quei tipi di iniziative che conviene stimolare con provvedimenti di carattere straordinario, in quanto rivestono maggiore importanza per un rapido e razionale sviluppo dell'agricoltura.

Il disegno di legge dedica un apposito titolo a ciascuno dei suddetti grandi settori di attività, per i quali vengono specificati i limiti oggettivi dell'intervento statale o gli opportuni criteri di priorità. La scelta degli obiettivi dell'azione pubblica per ciascun settore non implica, d'altra parte, rinuncia allo svolgimento di altri tipi di intervento previsti dalle leggi in vigore, ai quali potranno essere destinate le ordinarie provvidenze. Sarà evidentemente cura del Ministero indicare per i principali settori di intervento, e relativamente alle diverse realtà territoriali, gli obiettivi da conseguire e gli interventi da intraprendere con carattere di priorità.

17. — Il titolo I del disegno di legge stabilisce norme idonee a sviluppare secondo certi particolari indirizzi le attività di interesse generale per la produzione agricola, che costituiscono la base indispensabile di un ordinato sistema di interventi anche negli altri più specifici rami di attività. In particolare, esso mira a sviluppare le attività di ricerca e sperimentazione, di ricerca economica e di mercato, di assistenza tecnica e formazione professionale degli operatori, accrescendo l'efficienza dei relativi servizi.

In questo senso, già la legge 2 giugno 1961, n. 454, sul Piano di sviluppo dell'agricoltura, aveva predisposto congrui stanziamenti e dettato norme efficaci: si tratta di proseguire e rendere più incisiva l'azione sulla base dell'esperienza acquisita. Per questo, sebbene tali attività rientrino nei compiti ordinari dell'Amministrazione, le esigenze attuali dell'agricoltura giustificano l'attuazione di interventi straordinari. Occorre in particolare:

sviluppare le strutture e le attività di ricerca tecnica ed economica e di assistenza tecnica;

promuovere la costituzione di forme associative dei produttori per lo svolgimento di attività di difesa delle colture e dei prodotti da parassiti.

Nel campo della ricerca scientifica e della sperimentazione, una maggiore efficienza dei relativi servizi potrà aversi:

attraverso un organico riordinamento degli Istituti di ricerca e di sperimentazione, sulla base di una loro più razionale dimensione e di una più funzionale dislocazione;

promuovendo un più incisivo ed organico coordinamento dei programmi di ricerca sulla base di direttive generali rispondenti ai più urgenti obiettivi dello sviluppo agricolo;

assicurando, in questa prospettiva, la dotazione di mezzi finanziari e strumentali adeguati ai bisogni dei vari Istituti.

A tal fine l'articolo 2 del disegno di legge prevede l'attuazione di programmi straordinari di ricerca e di sperimentazione a fini applicativi riguardanti le produzioni orticole, frutticole, olivicole, bieticole, il grano duro e la zootecnia ed altri settori di particolare interesse per lo sviluppo agricolo e forestale. I programmi, che assumeranno preferibilmente carattere collegiale, saranno formulati sulla base di direttive del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il quale avrà così modo di promuovere quelle attività di ricerca e di sperimentazione che più si appalesano idonee alla risoluzione di problemi che in relazione alle esigenze del momento ed alle prospettive future assumono particolare rilievo ai fini del progresso e dello sviluppo dell'agricoltura nazionale.

L'attuazione degli accennati programmi resta affidata, oltre che alle Stazioni ed agli Istituti sperimentali, anche agli Istituti universitari che si occupano di discipline interessanti l'agricoltura.

Sempre nell'intento di potenziare i servizi di ricerca e di sperimentazione agraria lo stesso articolo 2 prevede la possibilità da parte del Ministero di concedere borse di studio per il perfezionamento di giovani laureati nel campo della sperimentazione

agraria, nonchè di disporre finanziamenti per dotare le Stazioni sperimentali agrarie e gli altri Istituti sperimentali, sottoposti alla sua vigilanza, di adeguate attrezzature immobiliari e tecnico-scientifiche occorrenti per lo svolgimento della loro attività. Ma per conseguire una maggiore efficacia delle attività pubbliche di ricerca e sperimentazione agraria, si rende necessaria una riorganizzazione dei relativi servizi: ed all'uopo si è previsto all'articolo 3 il conferimento al Governo di una delega legislativa, i cui principi e criteri direttivi si ispirano alle conclusioni cui è pervenuta una Commissione di esperti, che era stata istituita per l'esame di tale materia.

Progressivo crescente interesse vanno, inoltre, assumendo, anche in agricoltura, di pari passo con l'accentuazione della sua caratterizzazione imprenditoriale, la conoscenza dei problemi e delle prospettive circa l'andamento dei mercati agricoli, nonchè la conoscenza dei fenomeni economici collegati alla produzione.

Già il primo piano di sviluppo dell'agricoltura prevede per la prima volta lo svolgimento, a cura del Ministero dell'agricoltura, di ricerche di mercato, sia per orientare la condotta di mercato degli operatori, sia per consentire la formulazione di corrette previsioni a media e lunga scadenza in ordine ai diversi indirizzi produttivi da adottare. Tali attività, che hanno dato luogo a studi altamente finalizzati e svolti sulla base di criteri uniformi, vanno, proprio in vista dei loro scopi e modi di attuazione, proseguite. Ma, nel contempo, si pone in evidenza la necessità di più approfondite conoscenze su altri aspetti dell'economia delle aziende agricole ed in particolare sui costi di produzione, al fine di consentire opportune scelte da parte dei produttori, attraverso rilevazioni sistematiche, opportunamente articolate su base territoriale e per tipi di impresa. Perciò l'articolo 4 del disegno di legge, riguardante appunto le suddette indagini di mercato, estende l'oggetto del finanziamento anche alla economia aziendale ed agli aspetti di sociologia rurale.

Per quanto attiene all'assistenza tecnica ed alla propaganda agraria, che sono i cana-

li fondamentali per trasferire nella concreta realtà operativa i risultati acquisiti dalla ricerca scientifica ed economica, sono da affrontare problemi di potenziamento delle strutture degli organismi cui sono demandate tali attività, nonchè di coordinamento degli interventi, che vengono oggi svolti da molteplici istituzioni con dispersione di attività e sovrapposizioni di compiti.

Anche per questo settore il Piano di sviluppo aveva consentito una vasta operatività, volta sia alla realizzazione delle strutture, sia al potenziamento delle attività.

L'azione va intensificata; ed all'uopo l'articolo 5 del disegno di legge prevede che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato ad attuare programmi ed iniziative di carattere straordinario interessanti l'assistenza tecnica, la divulgazione, l'attività dimostrativa e quella di orientamento economico delle imprese nonchè la preparazione e la specializzazione professionale degli operatori e delle forze di lavoro agricole, con riguardo alle esigenze poste dallo sviluppo dell'agricoltura nelle diverse zone.

Evidentemente all'azione diretta svolta dal Ministero dell'agricoltura con i propri organi deve affiancarsi quella di Enti, Associazioni ed Organismi particolarmente qualificati e a tale scopo lo stesso articolo 5 autorizza la concessione di contributi, nella misura massima del 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile, a favore di Enti, Associazioni ed Organismi che perseguano fini di assistenza tecnica, di propaganda e di preparazione nel campo agricolo.

È chiaro, peraltro, come ogni attività svolta in questo campo debba essere opportunamente coordinata, onde l'azione di ciascuno possa svolgersi nel modo più razionale ed efficace in relazione agli obiettivi da raggiungere.

Trattasi di compito che va evidentemente assolto, in sede responsabile, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste al quale il disegno di legge demanda per l'appunto il coordinamento nelle materie indicate all'articolo 5.

Un aspetto particolare dell'assistenza tecnica è quello che riguarda lo sviluppo della cooperazione, in quanto condizione essenziale per giungere a dimensioni ottimali,

specie nelle fasi della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti. La costituzione e il razionale funzionamento di organismi cooperativi postula, però, la presenza di quadri specializzati atti a svolgere funzioni di promozione e di guida. L'articolo 6 del disegno di legge prevede, insieme con la formazione di tali quadri, anche lo svolgimento di specifiche attività di assistenza tecnica e di propulsione delle iniziative cooperative, nonché la concessione di contributi nelle spese che le cooperative sostengono, nella fase di primo avviamento, per il necessario personale direttivo. Tali provvedimenti a favore della cooperazione vengono integrati sul piano più direttamente finanziario dalla norma di cui all'ultimo comma dello stesso articolo — diretta a facilitare il riassetto economico delle imprese cooperative — e da altre disposizioni contenute nei diversi titoli del disegno di legge.

Anche la materia della difesa fitosanitaria viene considerata dal disegno di legge (articolo 7) ai fini della realizzazione di iniziative aventi carattere straordinario, sia in relazione alla particolare pericolosità delle infestazioni, sia in relazione alla esigenza di adeguare l'organizzazione e l'attrezzatura per la difesa delle coltivazioni. L'azione assume particolare importanza per i prodotti ortofrutticoli, specie nel quadro delle norme e degli orientamenti del Mercato comune. Essa si propone non solo lo svolgimento di opportune iniziative da parte del Ministero dell'agricoltura e di enti ed associazioni di produttori, ma altresì di promuovere, attraverso la concessione di adeguati incentivi, la costituzione di organismi associativi in grado di svolgere la difesa fitopatologica in forma collettiva ed adottando i mezzi e gli strumenti che l'attuale progresso tecnico consente.

L'articolo intende promuovere, inoltre, iniziative dirette a realizzare impianti ed attrezzature per la disinfezione dei prodotti agricoli.

18. — Le disposizioni del titolo II affrontano l'argomento di maggiore e più immediato interesse per il mondo rurale: ossia

la disciplina degli interventi diretti a tutelare i prezzi dei prodotti agricoli e, quindi, i redditi dell'agricoltura.

I regolamenti agricoli della Comunità economica europea prevedono per alcuni settori modi di intervento che rendono indispensabile la presenza sul mercato di una idonea organizzazione operativa. L'Azienda per gli interventi sul mercato agricolo si pone come lo strumento essenziale di azione dello Stato. Ma la responsabilità primaria della stabilizzazione dei mercati per la maggior parte dei prodotti compete sempre, nel suo aspetto applicativo, alle organizzazioni economiche dei produttori.

Compito di queste organizzazioni è di concentrare l'offerta e di distribuirla nel tempo, dando inoltre ai prodotti quegli *standards* di qualità che il mercato richiede: ciò sia allo scopo di porre rimedio alla scarsa forza contrattuale dei produttori — specie di quelli che gestiscono aziende di più modeste dimensioni economiche — che spesso è causa di prezzi ingiustificatamente bassi alla produzione, sia allo scopo di far beneficiare le aziende agricole degli aumenti di valore che subiscono i prodotti nel corso dei processi di trasformazione e di commercializzazione.

E in questo senso che si pongono sul piano interno problemi di grande rilevanza, il cui spiccato carattere prioritario fu già avvertito dal Piano Verde, che predispose gli opportuni modi di intervento. A tali modi si ispira anche il presente disegno di legge, adeguandoli però alle nuove esigenze, sulla base dell'esperienza acquisita con la precedente legge.

Si manifesta, così, l'opportunità di disporre adeguati interventi a favore d'iniziative collettive per la stabilizzazione dei prezzi, sia svolgendo una azione che affianchi i regolamenti comunitari, sia intervenendo in settori non coperti da tale regolamentazione. È il caso dell'utilizzazione commerciale dei prodotti agricoli da parte degli stessi produttori, qualunque sia la sfera territoriale di azione delle organizzazioni interessate, nonché dell'estensione

delle misure di stabilizzazione ad una più vasta gamma di prodotti. A tal fine sono dirette le provvidenze dell'articolo 8, che autorizzano la concessione di un concorso statale negli interessi dei prestiti contratti da enti, cooperative e associazioni di agricoltori per la gestione di operazioni collettive di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli. La misura di tale concorso viene elevata al 5 per cento, di fronte al 4 per cento previsto dall'articolo 21 del Piano Verde. È autorizzata inoltre la concessione di contributi fino al 90 per cento della complessiva spesa di gestione.

Tale azione assume carattere prioritario non solo perchè consente agli agricoltori di percepire giusti redditi dal loro lavoro — costituendo con ciò stimolo all'intensificazione dello sforzo produttivistico — ma anche perchè rappresenta motivo di spinta e di sollecitazione alla costituzione di impianti e di attrezzature a carattere collettivo.

Quest'ultimo problema è stato già da tempo avviato a soluzione da parte di molti Paesi mediante la costituzione di forti organizzazioni agricole, che provvedono alla vendita collettiva. Anche nel nostro Paese deve essere dato il massimo impulso alla costituzione ed al potenziamento di un'adeguata rete di organizzazioni cooperative. Già il Piano Verde aveva disposto norme e finanziamenti per la costituzione di tali impianti, che hanno dato luogo ad una larga operatività, svolta attraverso specifici programmi. In vista della priorità con cui l'obiettivo della organizzazione dei mercati va perseguito, sono stati inoltre destinati mezzi particolari per lo sviluppo degli impianti cooperativi di mercato per i settori zootecnico ed olivicolo (legge 23 maggio 1964, n. 404).

Le necessità in questo settore sono tuttavia ancora assai vaste, ed assumono un carattere prioritario non solo in vista delle esigenze interne, ma anche per dare alla nostra agricoltura quella strumentazione operativa di mercato che i regolamenti comunitari prevedono per alcuni settori. Fra l'altro, vanno anche modernizzati impianti oggi esistenti ma di dimensioni inad-

eguate, per portarli sul piano dell'economicità di gestione, e va promossa la diffusa costituzione di organismi di secondo e terzo grado, capaci di controllare efficacemente una vasta area del mercato e di sviluppare un'azione commerciale di ampio respiro.

Negli articoli 9 e 10 del disegno di legge sono state considerate tali esigenze. Con essi si è inteso rendere più incisiva l'azione pubblica, anche attraverso la valutazione dell'esperienza applicativa del Piano Verde, per assicurare sicura vitalità e validità alle relative iniziative e per promuovere, assistere ed avviare iniziative laddove lo sviluppo cooperativo spontaneo si manifesti insufficiente.

La misura massima del contributo sulla spesa per gli impianti collettivi ed attrezzature è stata perciò fissata dall'articolo 9 nella misura del 50 per cento, prevedendosi altresì la possibilità di concedere agevolazioni creditizie per la parte di spesa non coperta dal contributo.

Il secondo comma dell'articolo fissa gli opportuni criteri di priorità per la concessione del beneficio, in relazione all'entità degli interessi economici connessi alle diverse iniziative, al fine di conseguire con l'erogazione delle somme assegnate il massimo di utilità collettiva. Per tale motivo si è proposto altresì di ammettere a queste agevolazioni, oltre le cooperative e gli enti di sviluppo, anche organismi più complessi, promossi dagli enti medesimi e costituiti con la partecipazione anche di singoli imprenditori agricoli o industriali, purchè la destinazione degli impianti al prevalente interesse dell'agricoltura risulti garantita dalla concentrazione della maggioranza delle quote sociali nelle mani dell'ente promotore.

Nel quadro di una globale organizzazione di mercato non sempre tuttavia l'organizzazione cooperativa è in grado di far fronte a tutte le esigenze, ponendosi, talvolta, la necessità di impianti, la cui funzione supera quelli che sono i diretti interessi di singole cooperative e le cui dimensioni superano le possibilità finanziarie di queste.

Per questo il Piano Verde aveva previsto la realizzazione, a cura del Ministero dell'agricoltura, di impianti di raccolta, trasformazione e vendita collettiva di « interesse nazionale », da affidare poi in gestione ad organismi agricoli. La specificazione di « interesse nazionale » ha, però, rallentato l'applicazione di tale norma, rappresentando una clausola limitativa di eccessiva rigidità.

Si è ritenuto perciò opportuno rendere queste norme meglio adattabili alla varietà delle concrete situazioni ed esigenze, consentendo allo Stato di realizzare gli impianti che risultino rispondenti ad un particolare interesse pubblico, ivi compresi gli impianti per la disinfezione dei prodotti agricoli nei porti e valichi di frontiera; ciò naturalmente non altera il carattere di eccezionalità di questo tipo di intervento, che troverà il suo campo di applicazione nei casi in cui gli impianti servano a superare gravose carenze di infrastrutture e vi sia una comprovata impossibilità, da parte di organizzazioni agricole, di provvedere direttamente. Spetterà poi alla prudente discrezionalità dell'Amministrazione usare le ovvie cautele occorrenti: per l'accertamento del requisito di pubblico interesse, per dare un'opportuna gradualità nel tempo a quelli di maggiore urgenza, per impedire che sorgano in zone dove la loro azione possa costituire un duplicato o, comunque, danneggiare economicamente impianti similari svolgenti la stessa azione di sostegno a favore della produzione agricola. La gestione degli impianti, che non deve perseguire fini di lucro, è affidata ad enti, cooperative o associazioni di produttori agricoli e con preferenza agli enti di sviluppo.

A tali criteri sono informate le disposizioni dell'articolo 10.

19. — L'agricoltura moderna esige una maggiore disponibilità di capitale di esercizio: macchine e bestiame in modo particolare.

A tale scopo, sviluppando un indirizzo legislativo che si è andato accentuando nell'ultimo decennio, il Piano Verde ha in-

trodotto nuovi strumenti di intervento. A questi appunto fanno riferimento, apportandovi ulteriori perfezionamenti, le disposizioni del titolo III.

Fra le principali innovazioni introdotte dal Piano Verde nella nostra legislazione agraria, è da annoverare quella relativa alla concessione di agevolazioni statali per il credito di conduzione. Benchè limitata alle aziende diretto-coltivatrici, a quelle in fase di trasformazione ed alle cooperative, essa ha sortito positivi effetti. Si è ritenuto perciò di poter lasciare sostanzialmente immutate le disposizioni del Piano Verde, che prevedono il concorso negli interessi su crediti a breve termine per la conduzione aziendale, estendendole però a tutte le aziende ed accentuando la preferenza per le cooperative che gestiscono impianti di conservazione, trasformazione e vendita dei prodotti. In tal senso dispone l'articolo 11.

Per contro, non viene prorogata la norma del Piano Verde che prevedeva la concessione di contributi — nella misura del 25 per cento della spesa alle piccole e del 10 per cento alle medie e grandi aziende — per l'acquisto di macchine agricole, in quanto è sembrato preferibile intervenire in questo settore con provvedimenti uniformi, utilizzando uno strumento unico, ormai già lungamente e favorevolmente sperimentato. A tal fine l'articolo 12 prevede la trasformazione del « fondo di rotazione », di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 949, in « fondo di rotazione per lo sviluppo della meccanizzazione agricola » riservando le relative disponibilità finanziarie — salvo particolari eccezioni — agli anzidetti interventi, che vengono ulteriormente favoriti anche con la riduzione al 2 per cento del tasso di interesse sui prestiti concessi dal fondo medesimo.

Al riguardo va considerato che la diffusione della meccanizzazione è stata uno dei fenomeni di grande rilievo che hanno caratterizzato l'evoluzione della nostra agricoltura negli anni recenti. Ad essa hanno dato largo contributo le incentivazioni statali sia con lo strumento creditizio — il fondo di rotazione di cui alla citata legge n. 949 — sia con lo strumento contributi-

vo, attraverso il Piano Verde. La larga iniziativa manifestata dal mondo rurale ha spinto negli anni più recenti ad aumentare in misura cospicua le disponibilità riservate a questi due tipi di interventi.

Sulla base di questa iniziativa l'azione da svolgere deve essere ormai determinante e risolutiva, poggiarsi su disponibilità finanziarie sufficienti a soddisfare gran parte delle necessità ed articolarsi secondo modi idonei a promuovere l'adozione dei diversi tipi di macchine nelle diverse condizioni aziendali. La soluzione prescelta tiene conto del fatto che, salvo casi particolari, non è necessario intervenire con contributi a fondo perduto, anche perchè ciò implicherebbe una spesa annua non inferiore ai 20 miliardi, mentre si toglierebbe valore allo strumento creditizio che ha sin qui dato ottimi risultati dimostrandosi particolarmente idoneo a favorire tali acquisti. Siffatto indirizzo presuppone che il « fondo » possa disporre di anticipazioni in misura adeguata alle accresciute esigenze.

Rilevante importanza assume anche il potenziamento delle consistenze zootecniche e delle relative attrezzature: problema che si inserisce nel più ampio quadro dell'azione per lo sviluppo della zootecnia, di cui costituisce aspetto particolare e fondamentale.

Mentre con la legge 27 novembre 1956, n. 1367, fu prevista, fra l'altro, la concessione di contributi per l'acquisto di bestiame di pregio da destinare soprattutto a centri di allevamento in selezione, la legge 8 agosto 1957, n. 777, istituì un fondo di rotazione, al fine di favorire la produzione di animali da carne finanziando l'acquisto di animali, di mezzi ed attrezzature e di mangimi. Il Piano di sviluppo dell'agricoltura rifinanziò la legge n. 1367 e prevede, con l'articolo 16 lettera a), la concessione del sussidio statale sui prestiti destinati all'acquisto di bestiame, di mezzi tecnici ed attrezzature avicole e zootecniche, nonchè all'esecuzione di lavori di riconversione colturale. Con la recente legge 23 maggio 1964, n. 404, e successivi provvedimenti, il fondo di rotazione per la zootecnia ha trovato ulteriori finanziamenti.

Allo scopo di costituire uno strumento unico ed efficace, atto a favorire le iniziative zootecniche nei diversi aspetti, l'articolo 13 del presente disegno di legge provvede a precisare ed ampliare le finalità dello speciale fondo istituito con la citata legge n. 777, di guisa che il campo operativo del fondo medesimo viene ad includere anche le attività previste dall'articolo 16, lettera a), del Piano Verde.

20. — La rapida e positiva soluzione del problema delle riconversioni colturali richiede un impegno articolato in cui trovano collocamento, secondo un arco logico, iniziative diverse a livello degli organi pubblici, delle associazioni dei produttori e delle aziende. Lo sviluppo della zootecnia ed il miglioramento delle colture pregiate, il perseguimento in altre parole degli obiettivi di produzione che il programma indica, richiedono un'azione armonica che trova il suo perno nell'adeguamento delle organizzazioni e delle strutture aziendali, ma si poggia anche in larga misura sugli interventi direttamente svolti per molti aspetti da organi pubblici o da enti intermedi.

Esiste quindi una correlazione logica, per quanto attiene lo sviluppo produttivo tra dotazioni aziendali, strutturazioni e miglioramenti aziendali ed attività ed iniziative a carattere pubblico o collettivo intese a realizzare i presupposti generali perchè tali produzioni possano svilupparsi nel modo più economico.

Una posizione prioritaria viene assegnata da questo provvedimento agli interventi per lo sviluppo della zootecnia.

Un vuoto legislativo di molti anni fu potuto colmare con la già citata legge 27 novembre 1956, n. 1367, che costituì un primo efficace strumento per l'attuazione di un complesso programma di interventi volti al potenziamento zootecnico. Tale legge si è articolata secondo molteplici finalità: sviluppare un'azione orientativa, sufficientemente organica, per il risanamento del bestiame; dare impulso al miglioramento del bestiame; promuovere una migliore organizzazione degli allevamenti; asseconda-

re lo sviluppo delle organizzazioni degli allevatori e dei produttori in genere, nel campo delle produzioni animali.

Con il Piano quinquennale di sviluppo dell'agricoltura vennero assegnati (articolo 17) nuovi fondi per la continuazione ed il potenziamento delle attività previste dalla legge n. 1367; con l'articolo 16, lettera b), della stessa legge veniva anche favorito, attraverso la concessione di concorsi dello Stato su prestiti, l'ammodernamento delle attrezzature aziendali a carattere zootecnico.

Con la legge 23 maggio 1964, n. 404, si è voluto imprimere una ulteriore sostanziale spinta allo sviluppo zootecnico, prevedendo sia la prosecuzione e la intensificazione delle attività di cui alla legge numero 1367 ed all'articolo 17 del Piano Verde, sia maggiori disponibilità sul fondo di rotazione per l'acquisto di bestiame da destinare all'ingrasso, sia, infine, la concessione del concorso statale alle iniziative di ristrutturazione aziendale in senso zootecnico.

Con il presente provvedimento si dà a questo complesso di norme più adeguata sistemazione per realizzare un intervento più incisivo che, in particolare, si concentri nelle aree di consolidata tradizione zootecnica ed in quelle dove vengono maturando le condizioni per l'insediamento degli allevamenti.

Si è già visto che vengono apprestati idonei strumenti per migliorare le dotazioni zootecniche. Per altro aspetto, si deve però tener conto della necessità di sviluppare un vasto complesso di attività di carattere generale o associativo. Perciò nell'articolo 14 del disegno di legge è stato previsto un ulteriore svolgimento delle attività contemplate dalla legge 27 novembre 1956, n. 1367; ma, sulla base dell'esperienza acquisita e delle necessità che nell'attuale momento appaiono più evidenti, è stato altresì precisato che i fondi all'uopo assegnati siano da destinare in particolare ad intensificare l'azione rivolta a potenziare ed estendere la selezione ed i controlli funzionali, con particolare riguardo alla specie bovina, e quella tendente a

potenziare e diffondere la pratica della fecondazione artificiale.

Vengono altresì agevolati gli acquisti di bestiame dotato di elevate attitudini produttive, specie se riguardanti allevamenti di nuova costituzione od in selezione o sottoposti a controlli funzionali.

Per gli acquisti di riproduttori maschi la misura massima dei contributi, di cui all'articolo 17 della legge 2 giugno 1961, numero 454, è elevata al 50 ed al 60 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, rispettivamente, per i soggetti destinati alle stazioni di monta naturale ed ai centri di fecondazione artificiale.

Inoltre, in correlazione alle norme previste dalla legge 9 giugno 1964, n. 615, sulla bonifica sanitaria degli allevamenti, vengono presi in particolare considerazione gli acquisti di bestiame, avente i suddetti requisiti, diretti a sostituire il bestiame destinato all'abbattimento, nonché le iniziative intese a determinare il miglioramento igienico-sanitario dei ricoveri e delle relative pertinenze.

È anche prevista la concessione di contributi *una tantum* per l'estendimento degli investimenti a prato e a prato pascolo in aziende di collina e di montagna di nuova costituzione o in fase di trasformazione zootecnica sulla base di piani organici diretti a determinare sostanziali modifiche negli ordinamenti produttivi.

Con l'ultimo comma dello stesso articolo vengono poi prorogate le norme delle leggi 21 marzo 1958, n. 290 e 14 febbraio 1963, n. 163, relative all'incremento ed al potenziamento della pesca e della piscicoltura nelle acque interne.

Un analogo sistema, comprendente incentivi ad iniziative a carattere generale di associazioni ed enti, ed incentivi ad iniziative singole, è previsto per promuovere il miglioramento delle coltivazioni pregiate, in vista dell'importanza che tali colture rivestono, e ancor più possono assumere, nell'economia del Paese.

A tali produzioni, non solo si aprono favorevoli prospettive di mercato sul piano interno — connesse al migliorato tenore di vita della popolazione — ma altresì previ-

sioni positive al livello dei mercati esteri, in vista della preferenza comunitaria ad esse accordata dai regolamenti recentemente approvati in sede di Comunità economica europea.

L'esperienza, acquisita con le molteplici leggi a favore dell'olivicoltura e con le norme del Piano Verde a favore delle produzioni pregiate, consente oggi di rendere più incisiva tale azione, suggerendo alcuni sostanziali correttivi alla norma del Piano Verde. Un primo correttivo riguarda la scelta di alcune particolari coltivazioni verso cui prioritariamente dovrà orientarsi l'azione, in vista delle esigenze che si pongono e delle prospettive che si aprono sui mercati: l'agrumicoltura, l'olivicoltura e la viticoltura, limitatamente alle zone delimitate per la produzione di vini a denominazione di origine, saranno i settori di particolare impegno.

Un secondo correttivo riguarda la predisposizione del necessario materiale da riproduzione, per cui vengono concessi appositi contributi ad Enti di sviluppo, consorzi di bonifica, cooperative eccetera.

Un altro correttivo è la considerazione della perdita di reddito, pur transitoria, che viene a determinarsi frequentemente con le opere di reinnesto e di reimpianto.

A tali criteri e formalità sono ispirate le disposizioni dell'articolo 15 del disegno di legge, il quale prevede peraltro la possibilità di intervenire a favore di altre coltivazioni arboree, allorchè si intenda procedere alla sostituzione o trasformazione di colture promiscue in altre specializzate.

Evidentemente gli obiettivi e le linee dell'intervento pubblico al livello regionale nei due fondamentali settori produttivi della zootecnia e delle coltivazioni arboree, secondo le norme degli articoli 14 e 15, troveranno la loro precisazione nelle direttive di cui al successivo articolo 36. Chiaro è tuttavia che tali indicazioni per ciascuno dei due settori dovranno inserirsi in un armonico quadro settoriale di coordinamento sul piano nazionale, nell'ambito dell'unitaria azione di sviluppo agricolo svolta dal Ministero.

La modifica di ordinamenti produttivi e l'introduzione di aggiornate tecniche coltu-

rali rendono indispensabile la presenza di efficienti impianti aziendali. Una razionale organizzazione dell'esercizio agricolo trova, infatti, il suo perno essenzialmente nella disponibilità di idonei impianti e di attrezzature al livello aziendale. Visto il problema nella sua interezza, può quindi dirsi che lo sviluppo dell'agricoltura postula un vasto processo di ammodernamento delle strutture che occorre indirizzare verso opere di sicura e rapida produttività e verso soluzioni organiche, attraverso investimenti di capitali particolarmente rilevanti.

La legislazione vigente già prevede per tali investimenti sia contributi in conto capitale, sia concorsi nel pagamento degli interessi. L'iniziativa degli agricoltori è stata particolarmente accentuata negli ultimi anni, tanto da superare largamente le possibilità di intervento consentite dal Piano Verde, che pure in tale settore aveva disponibilità di particolare consistenza.

Non sembra possibile, nè opportuno, persistere nell'indirizzo tradizionale, secondo il quale lo Stato concede finanziamenti a fondo perduto per tutta la gamma dei miglioramenti fondiari aziendali, sia perchè i relativi oneri non potrebbero essere sopportati dal bilancio dello Stato, sia perchè nella concezione stessa della programmazione è insita la necessità di alcune fondamentali scelte prioritarie. Deriva da ciò l'opportunità di concentrare gli incentivi contributivi sul rinnovamento delle strutture zootecniche, in particolare nelle zone di alta collina e montagna, l'estensione dell'irrigazione nei suoi diversi aspetti, la sistemazione dei terreni (anche in relazione all'impiego delle macchine), il miglioramento delle strutture contadine, attraverso un unico strumento che consenta un'azione coordinata e con criteri unitari, pur se svolgentesi nel quadro delle esigenze peculiari delle diverse zone.

Per contro, va data la possibilità del più largo ricorso al credito di miglioramento nell'intento di assecondare nella misura più estesa le iniziative assunte dagli operatori per potenziare l'efficienza produttiva delle proprie aziende. È il credito, infatti, lo strumento da cui del resto, per sponta-

nea evoluzione, trova vieppiù le sue fonti di finanziamento l'agricoltura.

In applicazione di tali criteri, l'articolo 16 enumera le opere e le iniziative che possono essere agevolate con la concessione di contributi in conto capitale o, alternativamente, con un concorso negli interessi sui mutui contratti per la loro esecuzione; mentre le altre opere di miglioramento fondiario o agrario possono essere ammesse, in base al quinto comma, esclusivamente all'agevolazione creditizia. Una limitazione è posta anche all'ammontare della spesa delle opere: infatti quelle di importo superiore ai 30 milioni non potranno essere sussidiate col contributo in capitale, ma solo col mutuo agevolato, tranne che riguardino aziende associate o cooperative o siano realizzate da Enti di sviluppo o consorzi di bonifica o di miglioramento fondiario nell'interesse di più produttori (3° comma). La misura del contributo in capitale è determinata, ai sensi di questo articolo, nel 40 o nel 50 per cento a seconda delle zone, e quella dell'agevolazione creditizia è determinata in modo da ridurre l'interesse a carico del mutuatario al tasso del 3 o del 2 per cento.

Con l'articolo 17 si intende soddisfare all'urgente esigenza di facilitare nelle zone montane la costituzione di aziende silvo-pastorali per la migliore utilizzazione economica delle risorse di tali zone.

Fra le esigenze espresse dal mondo agricolo nel settore dei servizi civili a carattere interaziendale si ritiene che quelle del settore della elettrificazione possano essere soddisfatte con carattere prioritario anche in vista dei risultati economici che ne possono derivare. Poichè l'avvenuta creazione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica determina una condizione favorevole all'esecuzione di un intervento programmatico, l'articolo 18 del disegno di legge prevede la formulazione di « piani di elettrificazione » per usi domestici ed aziendali, ripartendone l'onere in ragione dell'80 per cento a carico dello Stato e del 20 per cento a carico dell'Ente.

I piani saranno predisposti dall'ENEL in base a programmi di massima formulati

da speciali commissioni nazionali. La costruzione di linee elettriche ai sensi di questo articolo, fino ad una tensione di 60 mila volts, è esente dalle autorizzazioni ministeriali o prefettizie previste dal regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

21. — Il razionale impiego delle risorse irrigue costituisce per molte zone l'indispensabile presupposto per una economica intensificazione delle attività agricole, secondo le linee indicate dal programma nazionale di sviluppo economico.

Negli ultimi anni è stato dato notevole impulso alla realizzazione di importanti complessi di opere irrigue nell'Italia meridionale e nell'Italia settentrionale, rispettivamente attraverso l'attività della Cassa per il Mezzogiorno e l'applicazione delle provvidenze recate dalla legge 10 novembre 1954, n. 1087.

Nel contempo, stanziamenti pluriennali hanno consentito l'ulteriore sviluppo dell'attività bonificatoria.

Due fatti nuovi sono però intervenuti recentemente: da un lato lo scadere delle leggi che mettevano a disposizione del Ministero stanziamenti per lo sviluppo della bonifica e dell'irrigazione; dall'altro lato, il prevalente concentrarsi degli interventi della Cassa per il Mezzogiorno nei principali comprensori irrigui delle regioni meridionali.

Perciò occorre disporre altri stanziamenti non solo per assicurare il proseguimento delle attività, ma per consentire l'estensione e l'adeguamento degli interventi in tutte le zone in cui ciò sia necessario. Per la migliore utilizzazione di questi stanziamenti, si è ritenuto opportuno prevedere che siano considerati con particolare riguardo gli interventi diretti al completamento di lotti di opere di bonifica nei comprensori irrigui, per consentire il più rapido possibile impiego delle acque così rese disponibili, nonchè agli adeguamenti ed ai rinnovamenti delle opere già realizzate, per mantenere l'efficienza delle bonifiche.

È tuttavia da rilevare che non tutte le opere di bonifica, e specialmente talune di carattere irriguo, possano essere sviluppate e completate con il vigente sistema di ri-

parto della spesa: infatti, specialmente nel caso di grandi invasi e di canalizzazioni adduttrici, le finalità e gli interessi pubblici di tali opere rispondono anche ad esigenze extra agricole ed assicurano vantaggi diretti ai privati proprietari soltanto a distanza di tempo.

Perciò, come del resto è avvenuto nel passato (canale Cavour, Regi Laghi, eccetera) e sta avvenendo per le opere eseguite dalla Cassa per il Mezzogiorno, deve prevedersi una diversa ripartizione della spesa fra lo Stato ed i privati. In tema di irrigazione, ad esempio, il concorso privato nella spesa appare giustificato per le opere che si iniziano dalle prese di derivazione dell'acqua per le reti comiziali, restando a carico esclusivo dello Stato quelle relative alle opere che precedono tali prese.

Soltanto così si possono assicurare condizioni perequate tra terreni situati vicino a corsi d'acqua naturali e terreni situati a grande distanza; in entrambi questi casi l'opera di bonifica a regime contributivo sarebbe rappresentata dalla rete comiziale di interesse agricolo.

Considerando i rapporti fra alcune categorie di opere esterne e di opere interne all'azienda si deve poi osservare che la mancanza di coordinamento spesso rilevata fra la esecuzione di opere inerenti alle strutture esterne e quelle interne aziendali deve attribuirsi ad una troppo rigida distinzione fissata dalle leggi tra opere pubbliche ed opere private.

Per molteplici aspetti, infatti, le opere pubbliche e quelle private sono, sul piano tecnico, strettamente correlate. Si pensi alle reti pubbliche idrauliche irrigue e viarie che spesso non divengono completamente funzionali, perchè non si completano con le reti private. Queste inoltre, ove eseguite senza un'azione coordinatrice, non possono realizzarsi sempre secondo un ordine tecnicamente ed economicamente valido e spesso si svolgono a tratti o con interruzioni nocive.

È stata, quindi, considerata la possibilità di assicurare una maggiore unitarietà progettuale ed esecutiva, consentendo agli Enti di bonifica e di miglioramento fondiario di eseguire complessi di opere private per conto dei proprietari.

Il Piano Verde ha già tenuto in considerazione gli accennati problemi di coordinamento e di assistenza, specialmente nelle procedure, ed ha stabilito, tra l'altro:

a) l'attribuzione ai Consorzi di bonifica di compiti di assistenza dell'iniziativa privata nelle procedure per il conseguimento delle provvidenze statali e la facoltà per i Consorzi medesimi di assumere, su richiesta dei proprietari interessati, l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario ed il finanziamento della quota di spesa non coperta dal contributo dello Stato, mediante anticipazione bancaria garantita dalla cessione di contributi posti a carico dei privati con la procedura privilegiata delle imposte dirette;

b) la possibilità per gli Enti di sviluppo, nell'azione di assistenza tecnica per la trasformazione fondiaria, di fare ottenere ai privati anticipi fino ad un terzo dei contributi previsti;

c) la possibilità, per i Consorzi, di riscuotere il proprio credito verso i proprietari (cioè la quota del costo delle opere al netto del contributo statale) mediante la emissione di ruoli di contribuenza assistiti da privilegio speciale; tale possibilità facilita la provvista di capitali, stante che la delegazione sui ruoli è sufficiente garanzia per gli Istituti mutuantanti, evita le iscrizioni ipotecarie e può consentire una lunga rateizzazione degli investimenti, rendendoli economicamente sopportabili, in quanto ammortizzabili con l'incremento di reddito.

Tali provvidenze, però, non hanno potuto avere piena applicazione sul piano pratico sia perchè alla facoltà di concedere anticipi attribuita dagli Enti di sviluppo non risulta associata la facoltà, prevista invece per i Consorzi, di riscuotere il proprio credito verso i proprietari mediante ruoli di contribuenza assistiti da privilegio, sia perchè gli Enti operanti nel settore non sono stati dotati di poteri particolari per eseguire le opere private, collegate a quelle pubbliche, in un sistema unitario funzionante anche in caso di inerzia dei proprietari.

Tale dissociazione di norme e di possibilità, in riferimento a distinti organismi, ha ridotto la validità di un sistema che potreb-

be, invece, divenire di largo uso, specie a vantaggio degli agricoltori nelle zone meno sviluppate, cui la mancanza di capacità tecnica e di mezzi finanziari o di garanzie impedisce di beneficiare delle provvidenze dello Stato.

A tali finalità e criteri si ispira il titolo V del disegno di legge, il quale in particolare prevede, agli articoli 19 e 20, che i programmi di opere pubbliche seguano specifiche priorità, e pone a totale carico dello Stato alcune opere di preminente interesse per lo sviluppo dell'irrigazione e per la valorizzazione dei comprensori, nonché i ripristini di opere di bonifica danneggiate da eccezionali calamità naturali, ed aumenta per le altre opere il regime di contribuzione statale. L'articolo prevede altresì che possano essere concessi concorsi nella spesa di manutenzione delle opere pubbliche di bonifica comprese quelle eseguite.

È altresì prevista dall'articolo 21 la possibilità di concedere anticipazioni e liquidazioni ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 948, sui contributi concessi ai consorzi di bonifica o agli Enti di colonizzazione che eseguono opere di bonifica di competenza privata su richiesta degli interessati. Tali opere di interesse privato potranno essere assunte dai suddetti enti e consorzi, previa l'autorizzazione del Ministro per l'agricoltura, sentito il Consiglio superiore dell'agricoltura, anche senza richiesta dell'interessato, quando siano necessarie a completare la funzionalità di opere pubbliche di carattere idraulico e irriguo.

L'articolo 22 prevede la concessione di mutui trentacinquennali da parte della Cassa depositi e prestiti per il consolidamento delle passività onerose di cui siano gravati i consorzi di bonifica. L'agevolazione, che comprende anche un concorso statale del 50 per cento nell'ammortamento del mutuo, è subordinata a determinate garanzie circa la applicazione di misure atte a conseguire una economica gestione del consorzio.

L'articolo 23 riguarda le bonifiche montane e prevede l'esecuzione di programmi straordinari di opere di difesa e conservazione del suolo, di opere stradali, di linee e impianti telefonici e di provvista di acqua

potabile. Tale norma presenta un importante aspetto innovativo, in quanto esclude dai suddetti programmi straordinari le opere di forestazione, alle quali, per la loro particolare importanza, il disegno di legge dedica separate e più specifiche disposizioni.

L'articolo 24 prolunga al 31 dicembre 1970 la norma recata dal Piano Verde, per cui lo Stato può anticipare l'intera spesa di costruzione delle opere pubbliche, prevedendo idonei modi per il recupero della quota anticipata a carico della proprietà privata.

22. — Nel quadro della evoluzione verso un giusto equilibrio fra risorse e uomini, l'esodo agricolo assume particolare intensità nei territori di montagna dove in tempi passati affluirono le popolazioni per motivi di lavoro e di sicurezza. Esso, contenuto in limiti fisiologici, consente una più razionale ed economica valorizzazione delle risorse montane che tenga conto del particolare ambiente e, dando luogo a redditi più appropriati, favorisca il consolidamento nelle zone stesse di una proporzionata quota di popolazione.

L'esodo in atto ha reso così disponibili consistenti superfici di terreno, di cui ampia parte presenta spiccata, prevalente vocazione forestale.

Nel contempo, il progresso del sistema economico nazionale ha determinato un aumento dei consumi dei prodotti legnosi particolarmente ragguardevole, cui le nostre produzioni forestali non sono state in grado di far fronte: ne è derivata una veloce espansione delle importazioni di questi prodotti, il cui valore è passato da 76 miliardi nel 1953 a 294 miliardi nel 1964, per sopprimere al fabbisogno di circa 16 milioni di metri cubi di legname.

Tali importazioni gravano quindi pesantemente sulla bilancia dei pagamenti, mentre sempre più accentuata è la tendenza degli Stati produttori ad esportare prodotti legnosi finiti e semifiniti, togliendo così lavoro e redditi a coloro che si dedicano alle attività di trasformazione.

Esistono oggi, d'altra parte, le possibilità tecniche di procurare in breve tempo maggiori disponibilità legnose attraverso l'im-

pianto di specie forestali a rapido accrescimento, ferma restando la importanza dei rimboschimenti ordinari nelle zone non adatte a quelle specie.

Anche se i risultati non sono possibili che a distanza di anni, si pone ormai l'opportunità di estendere rapidamente le superfici boscate nel nostro Paese utilizzando all'uopo i terreni incolti; occorre inoltre migliorare il patrimonio boschivo esistente, che in larga misura è costituito da boschi cedui, i cui prodotti trovano un difficile collocamento sul mercato. Si ritiene, in genere, che la superficie forestale del nostro Paese possa passare dagli attuali 6 milioni di Ha. a 8 milioni di Ha. circa.

Criterio fondamentale alla base di questa azione è che il bosco ha non solo una funzione idrogeologica cioè di consolidamento delle pendici, ma anche una chiara funzione economica. L'una e l'altra sono di grande importanza per il Paese.

In questo senso, la nostra legislazione ha subito una lenta evoluzione, pure essendo ancora in essa prevalente la considerazione della funzione di difesa da parte del bosco, rispetto a quella direttamente economica. Tale concezione trae origine dal regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, sul riordinamento e la riforma della legislazione sui boschi e sui terreni montani, il quale ha considerato i lavori di rimboschimento sotto l'aspetto della sistemazione dei terreni e della regimazione delle acque, ed ha previsto, fra l'altro, la sostituzione degli organi statali ai privati nel godimento dei terreni da rinsaldare o da rimboschire nel quadro dell'azione di sistemazione dei bacini montani. Il provvedimento ha previsto anche la concessione di contributi per il 66 per cento delle spese per i rimboschimenti volontari, limitando tuttavia tale intervento ai terreni sottoposti a vincoli idrogeologici.

Il regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, che reca norme sulla bonifica integrale, ha considerato le opere di rimboschimento e di ricostituzione dei boschi deteriorati come opere pubbliche di bonifica di competenza dello Stato.

Con la legge 25 luglio 1952, n. 991, recante provvedimenti per la montagna, il rimbo-

schimento ha iniziato a trovare considerazione, oltre che sotto l'aspetto di opere di bonifica di competenza statale, anche sotto l'aspetto economico. Tale legge ha previsto un contributo del 75 per cento nelle spese incontrate per i rimboschimenti volontari. Essa, inoltre, ha dettato norme per la migliore gestione dei patrimoni silvo-pastorali dei comuni e degli altri enti.

La legge 2 giugno 1961, n. 454, non ha considerato in particolare i rimboschimenti, limitandosi a rifinanziare la legge sulla montagna.

La legge 18 agosto 1962, n. 1360, ha ulteriormente perfezionato la disciplina della materia, prevedendo la possibilità di esproprio dei terreni abbandonati da parte dei comuni ed enti montani, da destinare al rimboschimento. Tale norma, per la difficoltà anche finanziaria dei comuni, non ha più trovato larga applicazione.

Sulla base della esperienza sin qui ottenuta e nella considerazione delle esigenze che una azione incisiva e globale in tale settore pone, il provvedimento prevede norme intese a riorganizzare e rendere più efficace l'azione dello Stato, sia con l'intervento diretto, sia con l'incentivazione all'azione privata. Trovano, così, collocamento logico i rimboschimenti direttamente effettuati dal Corpo forestale dello Stato, l'azione della Azienda di Stato per le foreste demaniali, i rimboschimenti privati su grandi e piccole estensioni.

Gli articoli 25 e 26 regolano il rimboschimento diretto da parte dello Stato, che sarà attuato a totale carico dello Stato, nei perimetri dei bacini montani e nei comprensori di bonifica montana nonchè sulle dune litoranee. In questa azione si dovrà avere particolare riguardo, per evidenti ragioni, alla necessità di assicurare la efficienza delle opere di sistemazione idraulica dei bacini ed alla difesa delle colture agrarie retrostanti alle dune. Il finanziamento di queste attività viene considerato separatamente da quello per la realizzazione di opere pubbliche di bonifica montana, così come fino ad oggi è avvenuto.

L'articolo 27 affida, poi, all'Amministrazione forestale l'attuazione di un organico pro-

gramma di potenziamento dei vivai forestali, per assicurare la disponibilità delle piantine necessarie ai rimboschimenti, sia pubblici, sia degli enti, di società e di singoli.

Una funzione essenziale nell'azione di rimboschimento svolge l'Azienda di Stato per le foreste demaniali, quale organismo particolarmente atto ad acquisire allo Stato, mediante acquisto ed esproprio, consistenti superfici di terra, da destinare alla produzione forestale. Nel quadro delle possibilità di utilizzazione nei complessi demaniali così costituiti, sono previsti la costituzione e l'esercizio di aziende zootecniche montane. Al riguardo, l'articolo 28 indica le norme applicabili per tali acquisti ed espropriazioni e precisa i criteri per la destinazione e la migliore utilizzazione economica dei terreni dell'Azienda, autorizzando anche la loro costituzione in riserva di caccia.

L'articolo 29 dà facoltà all'Azienda di eseguire, per conto di comuni, altri enti e privati che ne facciano richiesta, lavori di rimboschimento e di ricostituzione forestale, anche al di fuori dei territori classificati montani.

Un sostanziale contributo al rimboschimento può venire dalla diretta iniziativa dei privati. In tal senso, anche in altri Paesi, si è avuta una larga e positiva esperienza. A tale scopo, sono previste dal progetto di legge due specifiche e importanti disposizioni intese a valorizzare maggiormente la funzione economica del bosco, riordinando il regime di incentivazione che si è venuto sin qui costituendo.

La prima norma, recata dall'articolo 30, è diretta, mediante la concessione di contributi in conto capitale, a favorire i piccoli lavori di rimboschimento e di ricostituzione delle foreste, nonchè le piantagioni fuori foreste e quelle di filari frangivento, che pure possono dare un apporto notevole alle disponibilità di legname.

La seconda norma è intesa a favorire il rimboschimento di grandi superfici di terreno da parte di enti pubblici, di società e di singoli proprietari. A tale scopo, nella considerazione delle peculiari esigenze che il finanziamento di simili iniziative presenta, viene anche istituito, con l'articolo 31, un

« fondo forestale nazionale » destinato alla anticipazione delle somme necessarie per mutui a lungo periodo di ammortamento ed a basso tasso di interesse.

Infine, allo scopo di mantenere efficienti le aziende speciali, costituite ai sensi dell'articolo 139 della legge forestale del 1923 per la razionale gestione dei beni silvo-pastorali dei comuni e degli enti, l'articolo 33 del disegno di legge ripropone la concessione di apposito contributo statale per il pagamento del personale tecnico e di vigilanza assunto dalle dette aziende. Analogo contributo è previsto in favore dei comuni e degli enti che provvedono alla compilazione dei piani economici forestali, ai sensi dell'articolo 130 della legge forestale, per il miglioramento qualitativo e quantitativo della produzione dei propri boschi, nonchè alla loro razionale gestione.

23. — Con il titolo VII, si intende far fronte ad alcuni impegni di carattere generale che si pongono all'azione pubblica nel settore agricolo.

Un primo impegno riguarda l'intervento per la realizzazione dei progetti ammessi al finanziamento della Comunità economica europea. Il regolamento della Comunità economica europea n. 17/64 del 5 febbraio 1964 — che disciplina il funzionamento del Fondo agricolo europeo di orientamento e garanzia (FEOGA) — prevede infatti la concessione di contributi comunitari per la esecuzione di iniziative per l'ammodernamento delle strutture agricole, a condizione che anche gli Stati membri contribuiscano alla realizzazione di tali iniziative.

Si pone, quindi, la necessità di disciplinare l'intervento dello Stato italiano per la attuazione dei progetti che possono fruire del contributo comunitario e di provvedere allo stanziamento degli occorrenti mezzi finanziari.

A tali scopi, l'articolo 34 del disegno di legge stabilisce che i contributi possono ragguagliarsi alla misura massima del 20 per cento della spesa ammissibile, elevabile al 30 per cento nei territori dell'Italia meridionale ed al 40 per cento quando le iniziative

siano assunte da organismi collettivi nell'interesse di una pluralità di aziende.

Lo stesso articolo detta norme di ordine procedurale per la concessione e la liquidazione dei contributi.

Col successivo articolo 35, vengono considerate le necessità finanziarie poste per consentire agli organi centrali e periferici del Ministero dell'agricoltura di sviluppare le proprie attività nella misura richiesta dalla applicazione delle norme del provvedimento.

24. — Il titolo VIII reca disposizioni per attuare il coordinamento degli interventi nell'ambito delle singole regioni, nonché di determinate zone.

Il sistema è notevolmente diverso da quello configurato dalla legge 2 giugno 1961, n. 454, che richiedeva la formulazione di due tipi di atti ministeriali: l'uno per la determinazione dei fondamentali criteri di attuazione degli interventi; l'altro per precisare annualmente ulteriori direttive volte a coordinare organicamente gli interventi stessi con riguardo alle situazioni regionali.

Si è ritenuto di dover rendere tale procedura più adeguata al criterio di una maggiore rispondenza alle condizioni locali nel quadro della programmazione economica nazionale, prevedendo che l'enunciazione di tali direttive sia fatta con atti ministeriali e con immediato e preciso riferimento alle diverse situazioni regionali, rispetto alle quali dovranno essere specificati gli obiettivi generali ed i criteri di applicazione dell'intervento pubblico anche in modo differenziato per singoli territori aventi caratteristiche omogenee.

Sotto un altro aspetto il disegno di legge innova il precedente sistema, al fine di realizzare il necessario coordinamento con la programmazione economica nazionale, prevedendo, a tal fine, che i criteri e le linee programmatiche delle direttive medesime siano sottoposte al Comitato interministeriale per la ricostruzione che si pronuncia sulla loro rispondenza agli obiettivi fissati dalla programmazione economica e dalla sua articolazione regionale, tenendo altresì conto, per quanto riguarda le regioni meri-

dionali, dei piani di coordinamento previsti dalla legge 26 giugno 1965, n. 717, e chiamando inoltre i Comitati regionali della programmazione ad esprimersi sulle direttive regionali.

Analoga procedura dovrà essere seguita per le eventuali successive modifiche delle direttive medesime.

La norma dell'articolo 36 si riferisce alla ipotesi in cui un rapido e considerevole sviluppo dell'agricoltura possa conseguirsi in zone determinate mediante un'opportuna concentrazione degli incentivi e degli altri interventi statali. Per realizzare con adeguati mezzi e modalità queste favorevoli prospettive di progresso economico, è prevista la graduale formazione da parte del Ministero di piani zonali, che definiranno il quadro degli interventi e degli incentivi stabilendone il grado di interdipendenza e di priorità ed indicheranno le previsioni globali di impegno con riferimento alle autorizzazioni di spesa previste dalla legge.

Nelle zone dove operano gli enti di sviluppo questi formuleranno proposte per l'elaborazione dei piani e, per la loro attuazione, sottoporranno al Ministero programmi esecutivi di intervento secondo le proprie attribuzioni.

25. — Nell'ultimo titolo del disegno di legge, accanto agli articoli riguardanti le autorizzazioni di spesa per i diversi interventi e l'indicazione dei relativi mezzi di copertura, sono contenute altre disposizioni intese a rendere più agevole il ricorso da parte degli interessati alle provvidenze statali, più sollecite le procedure di concessione, più certe e precise le condizioni cui l'attribuzione dei benefici è subordinata.

Viene perciò estesa l'efficacia delle particolari deroghe che, per analoghi fini, la legge 2 giugno 1961, n. 454, aveva apportato alla ordinaria disciplina delle agevolazioni contributive e creditizie a favore dell'agricoltura, e vengono del pari estese le particolari agevolazioni fiscali disposte con la medesima legge, mentre si provvede ad un più largo decentramento di competenze.

Così l'articolo 40 del disegno di legge richiama le disposizioni dell'articolo 34 del-

la legge del 1961, relative alla determinazione della misura del concorso statale nell'interesse dei mutui, alla documentazione delle relative domande di concessione e alla assicurazione del credito contro i rischi derivanti da omissioni o errori inerenti a tale documentazione. L'articolo 38 attua un più largo decentramento di competenze, elevando i limiti di spesa entro cui gli Ispettorati sono autorizzati a provvedere. Pure ai fini dell'acceleramento delle procedure è stata prevista una elevazione del limite di valore oltre il quale i progetti di contratto debbono essere sottoposti al parere del Consiglio di Stato.

È altresì concessa (art. 41) l'esenzione dalla imposta di bollo sulle domande dirette ad ottenere i benefici di cui trattasi, ed è accordato — in conformità dell'articolo 37 della ripetuta legge n. 454 — il prolungamento di 5 anni del periodo di esenzione dall'imposta fondiaria per i terreni trasformati o bonificati in applicazione delle norme di cui al disegno di legge.

L'articolo 45 consente di variare con le annuali leggi di bilancio la distribuzione

delle spese fra i vari tipi di intervento, al fine di conseguire il migliore impiego delle disponibilità, in relazione a eventuali mutamenti delle condizioni ed esigenze dell'economia agricola.

Con l'articolo 51 viene riservata una quota del 40 per cento della complessiva spesa autorizzata a favore dell'Italia meridionale. È ivi altresì stabilita la applicabilità della legge anche nelle Regioni a statuto speciale, con il pieno rispetto della loro autonomia.

Si è riprodotta infine (art. 52) la disposizione del Piano Verde circa l'annuale relazione al Parlamento sullo stato di applicazione degli interventi, ai fini di un opportuno, particolare controllo politico sullo svolgimento di una attività tanto importante e per offrire al Parlamento stesso utili elementi di giudizio, anche in vista delle eventuali variazioni compensative di cui al precedente articolo 45. Lo stesso articolo prevede altresì una sistematica informazione dell'attività di applicazione delle provvidenze di legge mediante albi esposti negli uffici periferici del Ministero e mediante la pubblicazione di appositi notiziari ufficiali.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Art. 1.

(Finalità)

Le disposizioni della presente legge sono dirette ad attuare, con interventi di carattere straordinario — nel quinquennio 1966-1970 — le indicazioni del programma nazionale di sviluppo economico ed a facilitare l'inserimento dell'agricoltura nazionale nel Mercato comune europeo, favorendo il consolidamento strutturale, funzionale ed economico delle imprese, in specie di quelle familiari, per elevarne l'efficienza e la competitività. In particolare gli interventi saranno rivolti a promuovere: lo sviluppo di attività e servizi di carattere generale, la stabilizzazione dei prezzi e l'organizzazione dei mercati agricoli, l'acquisizione dei capitali di esercizio e di conduzione, lo sviluppo delle produzioni zootecniche ed il miglioramento e la specializzazione delle colture arboree, l'adeguamento delle strutture aziendali ed interaziendali, la diffusione dell'irrigazione ed il completamento e il ripristino di opere pubbliche di bonifica, lo sviluppo forestale, l'accesso al credito agrario, lo sviluppo della cooperazione e delle altre forme di organizzazione dei produttori agricoli.

TITOLO I

PROGRAMMA STRAORDINARIO PER LO SVILUPPO DI SERVIZI DI CARATTERE GENERALE

Art. 2.

(Sperimentazione)

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a finanziare, in tutto o in parte, programmi di attività di ricerca e di sperimentazione a fini applicativi riguardanti le produzioni orticole, frutticole, oli-

vicole, bieticole, il grano duro e la zootecnia e altri settori di particolare interesse per lo sviluppo agricolo e forestale, nonchè a concedere borse di studio per il perfezionamento di giovani laureati nel campo della sperimentazione agraria.

I programmi, che assumeranno di preferenza carattere collegiale, saranno formulati ed attuati dalle Stazioni e Istituti sperimentali agrari nonchè da Istituti universitari che si occupano di discipline interessanti l'agricoltura, sulla base delle direttive del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

I finanziamenti concessi per l'attuazione dei programmi di cui ai commi precedenti possono riguardare anche le spese generali che le Stazioni e gli Istituti dovranno sostenere in dipendenza dell'attuazione delle previste iniziative.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può, altresì, disporre finanziamenti per dotare le Stazioni sperimentali agrarie e gli altri Istituti sperimentali, sottoposti alla sua vigilanza, di campi sperimentali, nonchè degli edifici e delle attrezzature tecnico-scientifiche occorrenti per lo svolgimento delle loro attività.

Art. 3.

(Delega per il riordinamento della sperimentazione agraria)

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, decreti aventi valore di legge ordinaria per la riorganizzazione ed il potenziamento della ricerca e della sperimentazione in agricoltura. I decreti delegati saranno informati ai seguenti criteri:

1) nell'ambito delle attività del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, la ricerca e la sperimentazione agraria saranno ordinate per grandi settori di attività in modo da assicurare la necessaria specializzazione ed il coordinamento dei compiti degli organismi ad esse preposti;

2) a tale ricerca e sperimentazione provvederanno istituti scientifici e tecnologici, aventi sede nelle zone dove la loro specifica

attività riveste particolare importanza ai fini dello sviluppo dell'agricoltura.

Gli istituti suddetti avranno personalità giuridica di diritto pubblico e svolgeranno i compiti istituzionali con personale di appositi ruoli del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e con finanziamenti statali, riguardanti anche gli impianti e le attrezzature tecnico-scientifiche occorrenti all'espletamento delle attività medesime. Gli istituti saranno costituiti contestualmente al riordinamento, fusione o soppressione degli esistenti istituti e stazioni sperimentali operanti nell'ambito del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con conseguente devoluzione dei patrimoni;

3) le stazioni agrarie sperimentali consorziali saranno trasformate in istituti scientifici e tecnologici, ai sensi del precedente n. 2), quando la trasformazione risulti utile alla migliore organizzazione della ricerca e della sperimentazione agraria: in tal caso il relativo patrimonio è devoluto ai costituendi istituti e lo Stato corrisponderà agli enti partecipanti al consorzio una somma commisurata agli apporti conferiti all'atto della costituzione del consorzio. Entro due anni dal termine previsto per l'esercizio della delega di cui al presente articolo lo Stato cesserà di far parte dei consorzi delle stazioni sperimentali agrarie che non saranno state trasformate in istituti scientifici e tecnologici;

4) i ruoli del personale di cui al precedente n. 2) saranno istituiti per le carriere direttiva, di concetto, esecutiva ed ausiliaria, nei limiti della consistenza del personale dei ruoli organici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste adibito ai servizi della sperimentazione agraria alla data del 31 dicembre 1965: conseguentemente, i ruoli di appartenenza del personale trasferito ai ruoli dei servizi della sperimentazione agraria saranno soppressi o ridotti nella misura delle unità inquadrare nei ruoli di nuova istituzione;

5) sarà prevista la facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di instaurare rapporti di lavoro a tempo determinato con contratti di diritto privato della durata massima di tre anni, rinnovabili alla scadenza,

con esperti altamente qualificati nel campo scientifico ed applicativo, non cittadini italiani, su parere favorevole del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste. Tale facoltà potrà esercitarsi per l'assunzione di non più di 50 esperti;

6) sugli indirizzi generali della ricerca e della sperimentazione nonché sui programmi degli istituti, dovrà esprimersi la competente sezione del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, integrata nella sua composizione da un rappresentante del Ministro incaricato del coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica e da un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche. La sezione potrà altresì formulare proposte per la formazione di programmi di sperimentazione.

Art. 4.

(Ricerche economiche di mercato)

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a provvedere alla realizzazione di indagini sistematiche e continuative sull'economia e contabilità delle imprese agricole e sui mercati dei prodotti agricoli per la raccolta, l'elaborazione, la divulgazione di dati e notizie utili a indirizzare la scelta degli investimenti produttivi e degli interventi pubblici in agricoltura e ad orientare l'offerta dei prodotti sul mercato. Le indagini possono essere estese anche ai problemi della sociologia rurale, con particolare riguardo alle rilevazioni interessanti la popolazione attiva in agricoltura.

Lo svolgimento delle suddette attività può essere affidato con apposite convenzioni all'Istituto nazionale di economia agraria e all'Istituto per le ricerche e le informazioni di mercato e la valorizzazione della produzione agricola.

Art. 5.

(Attività dimostrativa e assistenza tecnica)

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato ad attuare programmi ed iniziative di carattere straordinario interes-

santi l'assistenza tecnica, la divulgazione, l'attività dimostrativa e quella di orientamento economico delle imprese, nonché la preparazione e la specializzazione professionale degli operatori e delle forze di lavoro delle aziende agricole, con riguardo alle esigenze poste dallo sviluppo dell'agricoltura nelle diverse zone.

Esso è, altresì, autorizzato a concedere contributi, nella misura massima del 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile, a favore di enti, associazioni ed organismi che perseguono fini di assistenza tecnica, di propaganda e di preparazione nel campo agricolo, per lo svolgimento di programmi e di iniziative riguardanti le attività di cui al comma precedente. Quando trattasi di iniziative che rivestano particolare importanza per il perseguimento di fini di interesse generale, assunte da enti pubblici sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il finanziamento può essere commisurato all'intera spesa ritenuta ammissibile. A favore dei predetti enti che gestiscono centri di addestramento professionale istituiti per soddisfare esigenze perseguite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste possono essere concessi contributi per il funzionamento dei centri medesimi. Si applicano le disposizioni dell'articolo 2 della legge 30 giugno 1954, n. 493.

Spetta al Ministero dell'agricoltura e delle foreste il coordinamento della materia di cui al presente articolo.

Art. 6.

*(Assistenza tecnico-economica
alla cooperazione)*

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste assume e promuove iniziative intese a favorire lo sviluppo della cooperazione nel settore agricolo, soprattutto mediante la divulgazione, la formazione dei dirigenti e l'assistenza tecnica volta a realizzare e a consolidare iniziative cooperativistiche.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere alle cooperative costituite fra produttori agricoli ed aventi per oggetto la conservazione, lavora-

zione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici contribuiti nelle spese generali in misura non superiore al 50 per cento della spesa per gli assegni fissi al personale dirigente e nel limite di due unità. I contributi possono essere concessi, per una durata non superiore al biennio, alle cooperative che abbiano iniziato l'attività di gestione degli impianti da non oltre due anni.

Alle cooperative che gestiscono propri impianti di conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici, realizzati o ampliati con il concorso finanziario dello Stato in applicazione delle leggi sulla bonifica integrale e sul credito agrario, in epoca antecedente la entrata in vigore della legge 2 giugno 1961, n. 454, possono essere concessi, *una tantum*, mutui straordinari, assistiti dal concorso negli interessi, per la trasformazione di passività onerose in essere alla data di entrata in vigore della presente legge e contratte prima del 30 giugno 1965.

Detti mutui — che sono parificati alle operazioni di credito agrario di miglioramento — sono concedibili per importi non superiori al 70 per cento delle predette passività, purchè alla totale estinzione delle medesime concorra per la restante quota la cooperativa con versamenti diretti dei soci.

Agli effetti del presente articolo, sono considerate passività onerose quelle derivanti da finanziamenti relativi alla realizzazione degli impianti sociali non assistiti dal concorso finanziario dello Stato.

Art. 7.

(Fitopatologia)

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per assicurare una più estesa e razionale difesa delle colture da parassiti animali e vegetali e da malattie da virus, su consistenti aree territoriali, è autorizzato a concedere contributi in favore di cooperative, consorzi ed associazioni di produttori agricoli, enti di sviluppo, consorzi di bonifica e consorzi di miglioramento fondiario sulla spesa riconosciuta ammissibile:

a) sino al 40 per cento, elevabile al 50 per cento nei territori di cui alla legge 10

agosto 1950, n. 646, per l'esecuzione di operazioni antiparassitarie riguardanti le colture ortofrutticole, agrumaria, olivicola e bieticola;

b) sino al 50 per cento, elevabile al 60 per cento nei territori di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, per l'acquisto di attrezzature occorrenti per la somministrazione di antiparassitari;

c) sino al 65 per cento per la costruzione e l'attrezzatura di impianti per la disinfezione di prodotti agricoli.

Le stesse aliquote di sussidio si applicano anche per le concessioni disposte dopo l'entrata in vigore della presente legge a carico degli stanziamenti autorizzati ai sensi dell'articolo 15 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e dell'articolo 10 della legge 23 maggio 1964, n. 404.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può attuare altresì interventi — assumendone le relative spese — volti ad eliminare focolai di infestazioni o di infezioni parassitarie che per la prima volta si manifestano nelle zone colpite ed aventi carattere di particolare gravità per l'economia dei territori interessati.

TITOLO II

INTERVENTI PER LA STABILIZZAZIONE DEI PREZZI E LA ORGANIZZAZIONE DEI MERCATI AGRICOLI

Art. 8.

(Interventi a sostegno di iniziative di produttori agricoli per la commercializzazione dei prodotti)

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a promuovere e favorire iniziative per la difesa economica dei prodotti agricoli e zootecnici, sussidiando l'esecuzione di operazioni collettive di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di tali prodotti da parte di enti,

cooperative e associazioni di produttori agricoli. A tal fine può concedere un concorso negli interessi dei prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai produttori agricoli conferenti nella misura massima del 5 per cento della somma mutuata, nonchè contributi fino al 90 per cento delle spese complessive di gestione.

Art. 9.

(Potenziamento delle strutture cooperative di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli)

Possono essere concessi contributi in conto capitale nella misura massima del 50 per cento della spesa ammessa per la realizzazione da parte di cooperative, o di enti di sviluppo, delle strutture e relative attrezzature e pertinenze occorrenti ad assicurare la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici e loro sottoprodotti. In aggiunta ai contributi, possono concedersi mutui integrativi a tasso agevolato per importo pari alla differenza tra la predetta spesa e il contributo. Nel caso di mutui assistiti dal concorso dello Stato negli interessi, il concorso stesso cessa dalla data di estinzione della operazione. I benefici possono essere concessi ai consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario quando gli impianti siano connessi ad esigenze della produzione conseguenti alle trasformazioni realizzate.

Sono agevolate con preferenza le iniziative che riguardano consistenti aree territoriali e importanti interessi produttivi ed in particolare quelle promosse da consorzi di cooperative che si propongono di integrare o potenziare l'attività svolta da organismi cooperativi di primo grado. Ove se ne riconosca la necessità, soprattutto ai fini della commercializzazione e valorizzazione dei prodotti, le agevolazioni possono pure concedersi a società promosse dagli enti di sviluppo, dalle cooperative e dai consorzi sopra indicati con la partecipazione di con-

sorzi di produttori agricoli o di singoli imprenditori agricoli od industriali, purchè l'ente, la cooperativa o il consorzio detenga la maggioranza degli interessi societari.

I contributi, di cui al primo comma, possono concedersi anche per l'ampliamento o l'ammodernamento di preesistenti impianti di proprietà di cooperative, di enti di sviluppo, di consorzi di bonifica, di consorzi di miglioramento fondiario.

Per gli impianti eseguiti da organismi non cooperativi si applicano le disposizioni di cui al penultimo comma dell'articolo 20 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

Le predette agevolazioni sono applicabili anche per la costituzione nei centri o zone di consumo, anche all'estero, di depositi e di centri di smistamento o di vendita. Gli impianti realizzati all'estero con tali agevolazioni non possono, per un periodo di due anni, essere volontariamente alienati nè, comunque, distolti dalla loro destinazione alla valorizzazione dei prodotti italiani sotto pena di decadenza dal beneficio.

Art. 10.

(Impianti di interesse pubblico)

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a provvedere alla realizzazione di impianti di particolare interesse pubblico per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici nonchè alla realizzazione di impianti per la disinfezione di prodotti agricoli nei valichi di frontiera e nei principali porti. La costruzione di tali impianti può essere anche data in concessione ad enti di sviluppo e la loro gestione è affidata ad enti, a cooperative o loro consorzi o ad associazioni di produttori agricoli, con preferenza agli enti di sviluppo.

Le modalità da osservarsi per la gestione senza fini di lucro di tali impianti sono stabilite con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'industria e il commercio.

TITOLO III

PROVVEDIMENTI PER FAVORIRE
L'IMPIEGO DI CAPITALI DI ESERCIZIO

Art. 11.

(Credito di conduzione)

Possono essere concessi prestiti di conduzione al tasso del 3 per cento a favore di imprenditori agricoli, singoli od associati e di cooperative agricole, per gli scopi di cui all'articolo 2, n. 1), della legge 5 luglio 1928, n. 1760. I prestiti sono accordati, con preferenza, alle cooperative che gestiscono impianti di conservazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici.

Si applicano per tali operazioni le disposizioni dell'articolo 19, commi secondo e seguenti, della legge 2 giugno 1961, n. 454.

Art. 12.

*(Fondo per lo sviluppo
della meccanizzazione agricola)*

Il fondo di cui al Capo III della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni ed integrazioni, assume la denominazione di « fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura » e la sua durata è prorogata al 31 dicembre 1980. Esso è destinato alla concessione di prestiti per l'acquisto di macchine agricole e connesse attrezzature, ivi comprese quelle destinate a centri dimostrativi od operativi di meccanica agraria aventi per scopo l'assistenza tecnica e la formazione professionale, gestiti da enti di sviluppo o da associazioni di produttori agricoli che svolgano tali attività a favore di propri associati. A carico del fondo possono essere altresì concessi prestiti per l'acquisto di attrezzature mobili per la copertura di colture di pregio, ivi compresa la floricoltura.

Possono pure essere concessi prestiti e mutui per scopi diversi da quelli indicati al primo comma, quando le relative domande

presentate ai termini della citata legge numero 949 siano state prodotte in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge.

L'interesse a carico dei beneficiari, per le operazioni poste in essere posteriormente all'entrata in vigore della presente legge, è ridotto al 2 per cento.

Per i prestiti concessi con le disponibilità del « Fondo » gli Istituti ed Enti daranno atto dell'avvenuto acquisto delle macchine ed attrezzature nonchè della spesa relativa al competente ufficio del Ministero della agricoltura e delle foreste che ha rilasciato il preventivo nullaosta per la concessione dei prestiti medesimi.

Sulle anticipazioni accordate per l'acquisto di macchine agricole nell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge potrà essere accreditata agli Istituti ed Enti, per una volta tanto e con le modalità da stabilire in apposito atto aggiuntivo alle convenzioni già stipulate, una somma non superiore al 10 per cento delle anticipazioni medesime, da impiegare per la sollecita erogazione dei prestiti nelle more degli accreditamenti disposti dalla Tesoreria.

Art. 13.

*(Fondo di rotazione
per lo sviluppo della zootecnia)*

Il fondo di rotazione istituito con la legge 8 agosto 1957, n. 777, è destinato alla concessione di prestiti per gli scopi ivi previsti nonchè per le iniziative di cui all'art. 16, lettera a), della legge 2 giugno 1961, n. 454, con particolare riferimento agli interventi destinati allo sviluppo degli allevamenti bovini.

L'interesse da porre a carico dei beneficiari per le operazioni poste in essere posteriormente all'entrata in vigore della presente legge con le disponibilità del predetto fondo, nonchè per quelle assistite da concorso negli interessi ai termini dell'art. 16, lettera a), della legge 2 giugno 1961, n. 454, è stabilito nella misura del 2 per cento, comprensivo della quota spettante all'Isti-

tuto o ente mutuante a copertura delle spese di amministrazione, dei rischi, delle spese per imposte e di ogni altro onere a loro carico.

Per i prestiti concessi con le disponibilità del « Fondo » gli Istituti ed Enti daranno atto degli acquisti e dei lavori effettuati nonchè della spesa relativa al competente ufficio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste che ha rilasciato il nullaosta per la concessione dei prestiti medesimi.

I prestiti agevolati di cui alla citata legge n. 777 possono essere anche concessi per allevamenti specializzati per la produzione di carne, anche se il bestiame venga alimentato con mangimi acquistati dal mercato e purchè chi assume l'iniziativa sia produttore agricolo, singolo od associato, cooperativa agricola o ente di sviluppo.

TITOLO IV.

SVILUPPO DELLA PRODUZIONE E ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE AZIENDALI

Art. 14.

(Zootecnica)

Per incoraggiare lo sviluppo ed il miglioramento del patrimonio zootecnico, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste adotta le iniziative e concede i contributi previsti dalla legge 27 novembre 1956, n. 1367, esclusi quelli indicati alle lettere *b*), *d*) ed *e*) dell'articolo 1 della legge medesima, favorendo in particolare:

a) l'azione rivolta a potenziare ed estendere la selezione ed i controlli funzionali, con particolare riguardo alla specie bovina;

b) l'azione tendente a potenziare e diffondere la pratica della fecondazione artificiale;

c) gli acquisti di bestiame dotato di elevate attitudini produttive specie se riguardanti allevamenti di nuova costituzione od in selezione o sottoposti a con-

trolli funzionali, nonchè gli acquisti di bestiame, avente i predetti requisiti, diretti a sostituire soggetti scarsamente produttivi ovvero destinati all'abbattimento in applicazione delle norme previste dalla legge 9 giugno 1964, n. 615;

d) l'attuazione di iniziative intese a determinare il miglioramento igienico-sanitario dei ricoveri e delle relative pertinenze, in connessione alla bonifica sanitaria degli allevamenti realizzati in applicazione della legge 9 giugno 1964, n. 615.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può altresì concedere contributi per l'estendimento degli investimenti a prato ed a prato pascolo in aziende di collina e di montagna di nuova costituzione od in fase di trasformazione zootecnica, sulla base di piani organici diretti a determinare sostanziali modifiche negli ordinamenti produttivi. I contributi possono essere concessi per una sola volta e fino alla misura massima di un terzo della spesa ammissibile, salve le maggiori aliquote previste da particolari disposizioni.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche per gli interventi disposti, successivamente all'entrata in vigore della presente legge, a carico degli stanziamenti autorizzati ai sensi dell'articolo 17 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e dell'articolo 1 della legge 23 maggio 1964, n. 404.

I contributi di cui all'articolo 17 della legge 2 giugno 1961, n. 454, possono essere corrisposti fino alla misura massima del 50 o del 60 per cento della spesa riconosciuta ammissibile quando si riferiscono all'acquisto di riproduttori maschi destinati rispettivamente alle stazioni di monta naturale ed ai centri di fecondazione artificiale. Dette aliquote sono estese anche agli acquisti effettuati in epoca successiva all'entrata in vigore della presente legge e che vengono sussidiati ai termini dei citati articoli 17 della legge n. 454 e 1 della legge n. 404.

Sono prorogate fino al 31 dicembre 1970 le disposizioni per l'incremento ed il potenziamento della pesca e della piscicoltura nelle acque interne previste dalle leggi 21 marzo 1958, n. 290 e 14 febbraio 1963, n. 163.

Art. 15.

(Coltivazioni arboree)

Allo scopo di promuovere il miglioramento ed il potenziamento dell'agrumicoltura, dell'olivicoltura e di altre coltivazioni arboree possono essere concessi, a favore di produttori agricoli singoli od associati, contributi in conto capitale sulla spesa riconosciuta ammissibile nella misura massima del 40 per cento, elevabile al 50 per cento nei territori di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, per la realizzazione delle seguenti iniziative secondo tecniche riconosciute idonee nei singoli ambienti:

a) impianti di agrumeti specializzati e ricostituzione o trasformazione di vecchi agrumeti, per il conseguimento di produzioni rispondenti per qualità alle esigenze di mercato;

b) ricostituzione o trasformazione di vecchi oliveti ed impianti di nuovi oliveti specializzati in ambienti particolarmente atti ad assicurare l'economicità della coltura;

c) impianto di vigneti in coltura specializzata nei comprensori delimitati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, ai fini della tutela delle denominazioni di origine controllate o controllate e garantite;

d) sostituzione o trasformazione di colture arboree promiscue in colture specializzate, anche con specie diverse da quelle preesistenti; nel caso di colture viticole promiscue dette operazioni sono sussidiabili ove si attuino nell'ambito dei comprensori di cui alla precedente lettera c);

e) istituzione da parte di enti di sviluppo, consorzi di bonifica e consorzi di miglioramento fondiario di vivai di agrumi, di olivi e di viti, nonché di campi di piante madri di agrumi e di viti; il contributo è riferito alle spese di primo impianto, comprese quelle relative alle occorrenti strutture ed all'eventuale acquisto del terreno.

Nel caso di ricostituzione o trasformazione di vecchi agrumeti, effettuata mediante reinnesto ovvero mediante la estirpazione

e la distruzione delle piante esistenti ed il reimpianto, può essere concesso, in luogo del contributo di cui al comma precedente, un sussidio fino alla misura massima di lire 3.000 e lire 3.500, rispettivamente, per ciascuna pianta reinnestata o posta a dimora in sostituzione di altra distrutta. Salve le altre prescrizioni di ordine tecnico, la concessione del sussidio resta subordinata al reimpianto o al reinnesto di agrumeti aventi una superficie non inferiore ad un quarto di ettaro e che abbiano o pervengano a sesti tecnicamente idonei.

Le stesse aliquote di contributo previste dal primo comma del presente articolo si applicano anche per le concessioni disposte dopo l'entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 14 della legge 2 giugno 1961, n. 454 e dell'articolo 7 della legge 23 maggio 1964, n. 404, salvo per quanto concerne gli acquisti di macchine ed attrezzature per la coltivazione degli oliveti e la raccolta delle olive, per i quali si applicano le aliquote previste dal primo comma dell'articolo 18 della citata legge 2 giugno 1961, n. 454.

Art. 16.

(Contributi e mutui per il miglioramento delle strutture aziendali)

Allo scopo di promuovere, mediante il miglioramento e l'ammodernamento delle strutture fondiari, l'aumento delle produzioni e la riduzione dei costi di produzione, saranno concesse ad aziende agricole singole od associate agevolazioni contributive o creditizie per l'attuazione delle iniziative dirette:

a) alla costituzione di organici complessi zootecnici da realizzare anche attraverso sostituzioni o modifiche di preesistenti inadeguate strutture, inclusi le strutture ed attrezzature complementari, anche mobili, nonchè gli alloggi per i salariati fissi addetti all'allevamento del bestiame;

b) all'utilizzazione delle acque rese disponibili dalla esecuzione di opere pubbliche;

c) allo sviluppo dell'irrigazione mediante opere di ricerca, di raccolta e di distribuzione delle acque, comprese le relative attrezzature nonchè i lavori sistematori al terreno;

d) alle sistemazioni del suolo dirette a regolarizzare il regime delle acque ed a migliorare la composizione strutturale del terreno per stabilire le condizioni per una più estesa ed economica meccanizzazione delle operazioni colturali;

e) a consolidare od a realizzare l'insediamento di coltivatori diretti in fondi di proprietà, mediante l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario aziendali di cui all'articolo 43 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, quando le aziende, per ubicazione, caratteristiche e dimensioni, presentano requisiti di validità economica.

Sulla spesa riconosciuta ammissibile per l'esecuzione delle iniziative di cui al precedente comma, può concedersi alternativamente:

un contributo in conto capitale nella misura massima del 40 per cento, elevabile al 50 per cento per i territori di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646;

un concorso negli interessi sui mutui di miglioramento contratti ai termini della legge 5 luglio 1928, n. 1760, pari alla differenza tra le rate di preammortamento e di ammortamento, calcolate ai tassi praticati dagli Istituti di credito, e le rate di preammortamento e di ammortamento calcolate al tasso del 3 per cento, riducibile al 2 per cento per i territori di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646.

Quando la spesa preventivata supera i 30 milioni può essere concesso soltanto il mutuo agevolato, salvo che si tratti di investimenti riguardanti più aziende associate o cooperative agricole o realizzati direttamente da enti di sviluppo, da associazioni e consorzi di produttori agricoli, da consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario nell'interesse di più produttori agricoli.

Per la costruzione di stalle sociali, di centri di allevamento a carattere interaziendale o di centri di fecondazione artificiale, anche se promossi dagli enti ed associazioni di cui

al terzo comma, oltre il contributo può essere concesso il mutuo agevolato sino ad un importo pari alla differenza tra la spesa ammessa ed il contributo medesimo.

L'agevolazione creditizia può essere accordata anche per le altre opere e lavori di miglioramento fondiario ed agrario sussidiabili ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e dell'articolo 43 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

I predetti tassi agevolati si applicano anche per i mutui concessi ai termini della legge 27 ottobre 1951, n. 1208, dell'articolo 9 e dell'articolo 16, lettera b), della legge 2 giugno 1961, n. 454, e dell'articolo 4 della legge 23 maggio 1964, n. 404, quando i relativi contratti siano stipulati in epoca successiva all'entrata in vigore della presente legge.

Sulle disponibilità finanziarie relative agli interventi di cui al presente articolo una quota non inferiore all'80 per cento è riservata agli interventi previsti alle lettere a), b), c) e d).

Ferme le finalità obiettive perseguite con gli interventi di cui al presente articolo, sarà tenuta in particolare considerazione la posizione dei coltivatori diretti.

Art. 17.

(Contributi per la costituzione di aziende silvo-pastorali)

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può concedere contributi fino al limite massimo del 50 per cento della spesa ammissibile per l'esecuzione nei territori montani — sulla base di piani organici di trasformazione aziendale — di opere e lavori strettamente connessi alla costituzione o potenziamento di imprese a carattere silvo-pastorale, con particolare riguardo alla costituzione, alla sistemazione ed al miglioramento dei pascoli montani.

Art. 18.

(Sviluppo della elettrificazione agricola)

Nel quinquennio 1966-1970 saranno attuati piani di elettrificazione agricola per

usi domestici ed aziendali, il cui onere è posto per l'80 per cento a carico dello Stato e per il 20 per cento a carico dell'ente nazionale elettricità.

Sulla base del riparto territoriale delle disponibilità di cui all'articolo 42 lettera g) da effettuarsi con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, una Commissione regionale composta dal Provveditore alle Opere pubbliche, dal Capo dell'ispettorato agrario compartimentale e da un rappresentante dell'ENEL formula annualmente i programmi di massima degli interventi in ciascuna regione, avendo soprattutto riguardo alle esigenze delle zone a più intensi insediamenti umani e nelle quali sussistono le condizioni per un economico sviluppo dell'attività agricola.

L'ENEL, nell'ambito dei predetti programmi, predispone i piani esecutivi di intervento, sui quali la suddetta Commissione esprime motivato parere tecnico anche per quanto riguarda l'importo della spesa ammissibile ed i tempi di esecuzione dei lavori. I piani esecutivi sono approvati con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste che impegna contestualmente la spesa a carico dello Stato. L'approvazione equivale a dichiarazione di pubblica utilità e a dichiarazione di indifferibilità ed urgenza delle opere da eseguire e tiene luogo di qualsiasi autorizzazione prevista dalle norme vigenti in materia di costruzione ed esecuzione degli impianti e linee elettriche, nonchè degli allacciamenti necessari per l'erogazione dell'energia elettrica.

Alla liquidazione del contributo statale, previo collaudo dei lavori, provvede l'Ispettorato agrario compartimentale competente per territorio, qualunque sia l'importo dei lavori medesimi.

Per l'espropriazione si osservano le disposizioni del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1765.

Per l'imposizione di servitù si applicano le norme relative alla costruzione degli impianti telegrafici e telefonici.

TITOLO V

PROVVEDIMENTI PER LO SVILUPPO
DELLA IRRIGAZIONE E PER LA ESECU-
ZIONE, IL COMPLETAMENTO E IL RI-
PRISTINO DI OPERE PUBBLICHE DI
BONIFICA

Art. 19.

*(Completamento e ripristino
di opere pubbliche di bonifica)*

Allo scopo di assicurare la conveniente valorizzazione delle risorse naturali in comprensori di bonifica, saranno eseguiti programmi di opere pubbliche di bonifica aventi preminentemente lo scopo:

- a) di estendere l'irrigazione;
- b) di rendere utilmente funzionanti lotti di opere di cui sia stata iniziata l'esecuzione;
- c) di ripristinare opere rese inefficienti da gravi cause o avversità naturali.

Sulle disponibilità finanziarie relative agli interventi di cui al presente articolo è riservata alle opere irrigue una somma non inferiore al 50 per cento.

Art. 20.

*(Concorso statale nella spesa di esecuzione
delle opere di bonifica e di bonifica montana)*

Sono poste a totale carico dello Stato, oltre le opere già previste dalle vigenti disposizioni:

- a) le opere di provvista e di adduzione di acqua destinata ad irrigazione;
- b) i collettori principali delle acque di scolo;
- c) le opere stradali di preminente interesse per il comprensorio di bonifica purchè necessarie a valorizzare le trasformazioni attuate o in corso;
- d) i ripristini di opere pubbliche di bonifica, danneggiate o distrutte da eccezionali calamità naturali o avversità atmosferiche.

Per le altre opere di bonifica e di bonifica montana di competenza statale le aliquote di cui al secondo e al terzo comma dell'articolo 7 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, sono elevate rispettivamente dal 75 al 78, dall'87,50 al 91, dall'84 all'88 e dal 92 al 95 per cento.

Art. 21.

(Provvedimenti per il completamento delle reti idrauliche ed irrigue e per facilitare l'utilizzazione delle acque irrigue)

Ai consorzi di bonifica, enti di colonizzazione od enti di sviluppo che assumano, su richiesta dei proprietari interessati, l'esecuzione delle opere previste dall'articolo 26 della legge 2 giugno 1961, n. 454, possono essere concesse anticipazioni e liquidazioni sui contributi statali relativi a tali opere nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 9, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 948.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito il Consiglio superiore dell'agricoltura, può ordinare l'esecuzione coattiva delle opere occorrenti per completare la funzionalità di reti idrauliche ed irrigue, ove i proprietari non intendano eseguirle. La realizzazione delle opere è affidata ai consorzi od agli enti di cui al precedente comma.

Art. 22.

(ConSORZI di bonifica)

Per l'estinzione delle passività in essere alla data del 30 giugno 1965 i consorzi di bonifica ed i consorzi di bonifica montana possono essere autorizzati a contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti rimborsabili in un periodo fino a trentacinque anni e assistiti da contributo statale fino al 50 per cento della spesa di ammortamento.

I mutui predetti possono essere anche assunti con enti ed istituti di credito al-

l'uopo designati con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, nonché con istituti assicurativi e previdenziali, i quali sono autorizzati ad accordarli anche in deroga alle proprie norme statutarie.

Il contributo di cui al primo comma può essere concesso, con decreto del Ministro per l'agricoltura di concerto con il Ministro per il tesoro, in caso di grave dissesto della gestione consortile.

La concessione del contributo è subordinata all'accertamento delle cause che hanno originato il dissesto e alla valutazione dell'idoneità del piano di risanamento economico-finanziario del consorzio, che dovrà prevedere, eventualmente, gli ammodernamenti necessari di opere e di impianti al fine di rendere economica la gestione, la ristrutturazione del consorzio per contenere le spese di mantenimento e, in ogni caso, un regime di contribuzione sopportabile dalle aziende consorziate.

Se nel corso dell'ammortamento del mutuo il consorzio si rende inadempiente alle prescrizioni stabilite dall'Amministrazione statale col decreto di cui al terzo comma del presente articolo, il Ministro per l'agricoltura e le foreste può nominare un Commissario per adempiervi, sciogliendo l'Amministrazione ordinaria.

Le annualità di ammortamento del prestito sono garantite con la devoluzione all'ente mutuante del contributo statale stabilito nello stesso decreto di concessione, nonché col rilascio di delegazioni di pagamento sui contributi consortili a norma degli articoli 75, 77 e seguenti del testo unico approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, libro II.

Nel caso di mancanza o di insufficienza di disponibilità di contributi consortili da delegare, ciascuna annualità di ammortamento è in tutto o in parte garantita dallo Stato. La garanzia statale sarà prestata con decreto del Ministro per il tesoro.

In relazione alla garanzia prestata ai sensi del precedente comma, nel caso di mancato pagamento da parte del consorzio mutuatario alle scadenze stabilite, il Ministero del tesoro, dietro semplice notifica

dell'inadempienza, senza obbligo di preventiva escussione del debitore da parte dell'ente mutuante, provvederà ad eseguire il pagamento delle rate scadute aumentate degli interessi nella misura stabilita dall'articolo 4 della legge 11 aprile 1938, n. 498, rimanendo sostituito all'ente mutuante stesso in tutte le ragioni di diritto nei confronti del consorzio mutuatario.

Art. 23.

(Opere pubbliche di bonifica montana)

Nei comprensori di bonifica montana saranno attuati programmi straordinari di opere pubbliche riguardanti:

a) organici e completi sistemi di opere, con specifico riguardo alle sistemazioni idrauliche ed alla ricostituzione o miglioramento dei pascoli montani, per la regolazione e l'utilizzazione delle acque e la sistemazione del suolo;

b) le opere stradali nella misura necessaria a consentire la valorizzazione economica delle zone interessate;

c) la realizzazione di linee e di impianti telefonici ad uso dei centri rurali;

d) la provvista di acqua potabile per le popolazioni rurali, quando interessi l'intero comprensorio od una parte rilevante di esso.

Salvo quanto previsto dal primo comma dell'articolo 20 della presente legge, sono poste a totale carico dello Stato anche le opere di cui alle lettere a) e d).

Le disposizioni degli articoli 89 e 90 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e successive modificazioni si applicano anche a favore dei consorzi di bonifica montana.

Art. 24.

(Anticipazioni per le opere pubbliche di bonifica)

Le disposizioni di cui agli articoli 24 e 26 della legge 2 giugno 1961, n. 454, sono pro-

rogate al 31 dicembre 1970 e si applicano in tutti i territori classificati comprensori di bonifica o di bonifica montana.

Il recupero delle somme anticipate ai sensi del citato articolo 24 può essere effettuato con le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 947.

TITOLO VI

PROVVEDIMENTI PER LO SVILUPPO FORESTALE

Art. 25.

*(Rimboschimenti nei bacini montani
e nei comprensori di bonifica montana)*

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato ad attuare interventi di rimboschimento e di ricostituzione boschiva nei perimetri dei bacini montani e nei comprensori di bonifica montana, soprattutto al fine di assicurare l'efficienza delle opere di sistemazione idraulica. È altresì autorizzato ad eseguire analoghi interventi per il consolidamento delle dune e sabbie mobili dei litorali, sempre che si tratti di terreni vincolati ai sensi del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

Art. 26.

(Rimboschimenti di competenza dello Stato)

Gli interventi di cui all'articolo 39 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, sono effettuati a totale carico dello Stato anche nei comprensori di bonifica montana.

Sono pure a totale carico dello Stato le opere di consolidamento delle dune e sabbie mobili dei litorali, sempre che siano inclusi in zone vincolate ai sensi del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

Art. 27.

(Programma straordinario per l'istituzione di vivai forestali)

Allo scopo di consentire la realizzazione di un organico sviluppo forestale, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato ad attuare un programma straordinario di produzione di piantine forestali da destinare alle iniziative di forestazione pubbliche e private.

Il programma riguarderà il potenziamento dei vivai gestiti dal Corpo forestale dello Stato, mediante l'acquisto di terreni occorrenti e l'attuazione delle necessarie opere di impianto, ampliamento e ammodernamento, la manutenzione e coltura dei vivai, nonché l'essiccazione dei semi.

I semi e le piantine saranno utilizzati per l'attuazione dei rimboschimenti direttamente effettuati dallo Stato o saranno ceduti, a titolo gratuito, per i lavori di rimboschimento effettuati dagli enti e dai privati.

Art. 28.

(Ampliamento del demanio forestale dello Stato)

L'Azienda di Stato per le foreste demaniali è autorizzata ad acquistare o ad espropriare con le modalità previste dagli articoli 112 e seguenti del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, terreni nudi, incolti, cespugliati e boscati, atti alla produzione forestale e foraggera o alla protezione della selvaggina. L'esproprio non può essere effettuato per i terreni che siano stati rimboschiti artificialmente ad iniziativa dei proprietari.

Qualora i terreni siano gravati da usi civici, questi sono estinti ed i diritti relativi saranno fatti valere sul prezzo di acquisto o sull'indennità di espropriazione.

Sui terreni acquistati o espropriati, la Azienda di Stato per le foreste demaniali provvederà alla ricostituzione dei boschi deteriorati ed al rimboschimento ed all'ampliamento di colture da legno, all'istituzio-

ne ed all'esercizio dei necessari vivai, nonché, ove opportuno, alla formazione ed all'esercizio di prati e pascoli ed alla costituzione e all'esercizio di aziende zootecniche montane o di zone di ripopolamento faunistico.

I terreni dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali possono essere costituiti in riserve di caccia con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste. Le modalità per l'esercizio della caccia nelle riserve così costituite saranno stabilite con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali.

Le riserve costituite ai sensi del precedente comma sono esenti dai tributi previsti dal testo unico 5 giugno 1939, n. 1016 e successive modificazioni.

Art. 29.

(Sostituzione ad enti e privati per opere di rimboschimento)

L'Azienda di Stato per le foreste demaniali è autorizzata ad eseguire, per conto di comuni, altri enti e privati che ne facciano richiesta, lavori di rimboschimento e di ricostituzione forestale, anche al di fuori dei territori classificati montani.

L'Azienda esegue i lavori direttamente o a mezzo di imprese private specializzate, sostenendo le relative spese ed immettendosi nel possesso del bosco, di cui può assumere la gestione fino all'epoca della prima utilizzazione.

Le obbligazioni rispettive dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali e del proprietario del terreno sono stabilite a mezzo di un contratto, redatto secondo lo schema che sarà approvato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 30.

(Contributi per rimboschimenti volontari)

Allo scopo di favorire ed incoraggiare lo sviluppo forestale, sono concessi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste con-

tributi per il rimboschimento di terreni nudi e cespugliosi, il miglioramento dei boschi esistenti, con particolare riguardo alla conversione dei cedui in fustaie, la ricostituzione delle foreste danneggiate da incendio o da altre cause nonchè l'impianto di fasce frangivento, sempre che investano una superficie di almeno mezzo ettaro.

Nei territori classificati montani e nei terreni vincolati a termini del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, la misura massima del contributo può arrivare al 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile; negli altri territori il contributo può essere concesso fino alla misura del 50 per cento di tale spesa.

Il contributo non può essere concesso più di una sola volta per lo stesso terreno.

Per l'esecuzione delle iniziative sussidiate ai sensi dei precedenti commi può essere altresì disposta la concessione gratuita, da parte del Corpo forestale dello Stato, delle piantine necessarie al rimboschimento. In tal caso nella determinazione del contributo non dovrà tenersi conto del costo delle piantine e dei semi impiegati.

Art. 31.

(Fondo forestale nazionale)

È istituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste un Fondo forestale nazionale per promuovere la costituzione di nuovi boschi e la ricostituzione ed il miglioramento di quelli esistenti.

Le somme assegnate al Fondo, ai sensi dell'articolo 42 lettera z) e del quarto comma del presente articolo, saranno date in anticipazione agli Istituti di credito agrario o autorizzati all'esercizio del credito agrario per la concessione a favore di comuni, altri enti pubblici e privati, società e singoli proprietari, di mutui aventi durata non superiore a quaranta anni, destinati alla realizzazione degli scopi suddetti. I mutui saranno gravati di un tasso di interesse del 2 per cento, comprensivo della quota spettante all'Istituto di credito a copertura delle spese di amministrazione,

dei rischi, delle spese per imposta e di ogni altro onere a loro carico.

La concessione e l'utilizzazione delle anticipazioni saranno regolate da apposite convenzioni, che i Ministri per l'agricoltura e le foreste e per il tesoro stipuleranno con gli istituti di credito prescelti, i quali sono autorizzati a compiere le suddette operazioni di credito anche in deroga ai loro statuti.

Le annualità di ammortamento e gli interessi dei mutui, dedotta la quota spettante agli Istituti di credito in base alla convenzione, saranno da questi versati fino al 31 dicembre 1995 al fondo forestale, per essere reinvestiti in ulteriori anticipazioni per mutui aventi lo stesso oggetto.

Art. 32.

(Agevolazioni fiscali per i terreni rimboschiti)

Ai terreni rimboschiti ed ai boschi costituiti e migliorati ai sensi della presente legge sono estese le esenzioni previste dal primo comma dell'articolo 59 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645. Per l'applicazione di tale esenzione valgono le norme di cui al primo comma dell'articolo 60 del testo unico stesso.

Ai rimboschimenti effettuati a totale carico dello Stato e per i quali viene corrisposta l'indennità di occupazione dei terreni, l'esenzione di cui al primo comma si applica detraendo il periodo durante il quale l'avente diritto ha percepito l'indennità di occupazione.

L'esenzione cessa nei casi di cui all'articolo 82 del regolamento per l'attuazione del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, approvato con il regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126.

Le successioni fra ascendenti, discendenti e coniugi aventi per oggetto i boschi costituiti o migliorati per effetto della presente legge sono esenti dalle imposte di successione; sono inoltre esenti dalla imposta di donazione le donazioni tra ascen-

denti e discendenti aventi per oggetto detti boschi.

Art. 33.

(Contributi per la gestione dei patrimoni silvo-pastorali dei comuni e degli altri enti)

Alle aziende speciali costituite, ai sensi dell'articolo 139 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e successive modificazioni e integrazioni, per la gestione dei beni silvo-pastorali dei comuni e di altri enti può essere concesso un contributo nelle spese generali fino al limite massimo del 75 per cento delle spese fisse per il personale tecnico e di custodia per un periodo non superiore a 5 anni.

Ai comuni ed agli altri enti che provvedono altresì alla compilazione dei piani economici dei loro beni silvo-pastorali ai sensi dell'articolo 130 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, può essere concesso un contributo pari al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 34.

(Contributi per l'applicazione del regolamento comunitario n. 17/64)

Per l'esecuzione dei progetti ammessi ai benefici di cui alla parte seconda del regolamento n. 17/64 in data 5 febbraio 1964 del Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea, relativo alle condizioni di concorso del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, possono essere concessi contributi sino al 20 per cento della spesa ritenuta ammissibile, elevabile al 30 per cento nei territori di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646. Tuttavia, per le iniziative assunte da enti di sviluppo, da consorzi di bonifica e di miglioramento fon-

diario, da cooperative, nonché da consorzi di produttori agricoli, nell'interesse di una pluralità di aziende, la misura del contributo può raggiungere il 40 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

Alla concessione e liquidazione dei contributi provvede il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, cui spetta di stabilire, con apposito decreto, i criteri per l'attuazione degli interventi.

Art. 35.

(Spese generali)

Con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, sarà provveduto, in ciascun esercizio, alla ripartizione ed alla conseguente iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 42, lettera *bb*), per gli oneri di carattere generale derivanti dall'applicazione della presente legge.

TITOLO VIII

COORDINAMENTO DEGLI INTERVENTI

Art. 36.

(Direttive regionali)

Per realizzare il coordinamento degli interventi previsti dai titoli I — articoli 4, 5, 6 e 7 — II, IV, V e VI della presente legge, in relazione alle diverse condizioni ed esigenze ambientali e — per quanto riguarda i territori meridionali — tenuto conto dei piani di coordinamento di cui all'articolo 1 della legge 26 giugno 1965, n. 717, il Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, determina con proprio decreto le direttive per l'applicazione degli interventi in ciascuna regione. Nelle direttive saranno indicati gli obiettivi generali dell'azione pubblica, le linee programmatiche ed i criteri secondo cui

si applicheranno gli interventi, anche distintamente per territori aventi caratteristiche ecologiche omogenee.

Le direttive sono predisposte previa consultazione del Comitato regionale per la programmazione economica o del competente organo della Regione a statuto speciale. A tal fine il Comitato si pronuncia su relazione dell'Ispettorato agrario compartimentale.

Se il Comitato o l'organo regionale non si pronuncia entro due mesi dalla richiesta, le direttive saranno emanate con il solo parere del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste.

I criteri e le linee programmatiche delle direttive regionali sono sottoposti all'esame del Comitato interministeriale per la ricostruzione, che si pronuncia sulla loro rispondenza agli obiettivi fissati dalla programmazione economica e dalla sua articolazione regionale, tenuto conto — per quanto riguarda i territori meridionali — dei piani di coordinamento di cui alla citata legge 26 giugno 1965, n. 717.

La stessa procedura si applica per le eventuali successive modifiche di tali direttive.

Art. 37.

(Piani zonali)

Nell'ambito delle direttive di cui all'articolo precedente, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato ad elaborare piani zonali, ove ricorrano particolari esigenze determinate da complessi problemi economico-sociali inerenti a specifiche situazioni ambientali. I piani sono predisposti con la gradualità consigliata dalle risorse finanziarie disponibili e secondo criteri di priorità determinati dal Ministero in base alle diverse situazioni e possibilità locali, con particolare riguardo ai territori meridionali. I piani indicano gli obiettivi dello sviluppo agricolo del territorio considerato, definiscono il quadro degli interventi e degli incentivi e ne stabiliscono il grado di interdipendenza e di priorità e indicano le previsioni globali di impegno con riferimento alle autorizzazioni di spesa recate dalla presente legge. I piani sono emanati con de-

creto del Ministro per l'agricoltura e le foreste e sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nelle regioni ove operano gli enti di sviluppo, questi formulano proposte per la elaborazione dei piani di zona secondo le direttive che saranno impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste. In attuazione dei piani medesimi gli enti sottopongono alla approvazione del Ministero — nell'ambito delle attribuzioni loro conferite dalla legge 14 luglio 1965, n. 901 — programmi esecutivi dei loro interventi che tengono luogo di quelli contemplati dall'articolo 3 della citata legge.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE

Art. 38.

(Disposizioni comuni in materia di sussidi in conto capitale e di credito agevolato)

Gli ispettori agrari compartimentali e gli ispettori regionali forestali nelle materie di rispettiva competenza provvedono alla concessione, alla liquidazione ed al pagamento dei sussidi in conto capitale e del concorso statale sui prestiti e mutui relativi ad opere ed acquisti comportanti una spesa preventivata fino a lire 50 milioni, per gli interventi di cui agli articoli 7, primo comma, 14, primo, secondo, terzo e quarto comma, 15, 16, 17, 27 e 30.

Gli ispettori provinciali dell'agricoltura e gli ispettori ripartimentali forestali nelle materie di rispettiva competenza provvedono a tali concessioni, liquidazioni e pagamenti per le opere e gli acquisti comportanti una spesa preventivata fino a lire 20 milioni. Entro tale limite di spesa gli ispettori provinciali dell'agricoltura sono competenti anche per l'approvazione delle operazioni di prestito o di mutuo a tasso agevolato di cui all'articolo 12 della presente legge.

I limiti di valore di cui ai precedenti commi valgono, oltre che per i provvedimenti

previsti dalla presente legge, anche per quelli già attribuiti alla competenza dei predetti uffici da altre disposizioni legislative. Tuttavia il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, gli ispettorati agrari compartimentali e gli ispettorati regionali delle foreste sono competenti a provvedere per la liquidazione e pagamento dei contributi e concorsi la cui concessione sia stata da essi disposta prima dell'entrata in vigore della presente legge.

I provvedimenti per l'attuazione di iniziative interessanti il territorio di più regioni sono adottati dal Ministero, qualunque sia l'importo della relativa spesa.

Per le iniziative interessanti il territorio di più province della stessa regione i provvedimenti sono adottati dall'ispettorato agrario compartimentale, anche se la relativa spesa sia inferiore a lire 20 milioni.

I decreti di concessione dei sussidi o concorsi nei prestiti e mutui, emanati dai capi degli ispettorati, competenti per materia e per spesa, sono sottoposti al controllo preventivo delle ragionerie regionali o provinciali dello Stato e degli uffici distaccati della Corte dei conti.

I provvedimenti di concessione e di liquidazione dei sussidi o concorsi emanati dai predetti uffici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, quando la spesa per la esecuzione dell'opera e dell'acquisto non supera la somma di lire 20 milioni, ed i titoli emessi per il pagamento dei sussidi o concorsi stessi sono sottoposti a controllo successivo esercitato in sede di presentazione dei rendiconti.

Per i provvedimenti previsti dalla presente legge valgono inoltre le disposizioni dell'articolo 35, commi settimo, ottavo e nono della legge 2 giugno 1961, n. 454.

Durante il periodo di applicazione della presente legge le maggiori percentuali di contributi e concorsi dello Stato e le relative formalità di concessione da essa previste si applicano anche nella erogazione dei fondi stanziati da altre leggi vigenti per interventi analoghi.

Per gli interventi e le iniziative che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed i propri uffici dipendenti attuano in applica-

zione della presente legge, i limiti di spesa fissati dagli articoli 5 e 6 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni, oltre i quali i progetti di contratti debbono essere comunicati al Consiglio di Stato, sono quadruplicati.

Per gli interventi diretti da attuare in applicazione della presente legge, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed i suoi organi periferici possono effettuare spese in economia di importo non superiore a lire 3 milioni.

Art. 39.

(Trasporto all'esercizio successivo degli ordini di accreditamento).

Gli ordini di accreditamento emessi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la concessione di contributi in conto capitale e per le spese riguardanti l'assistenza tecnica, l'attività fitosanitaria, la zootecnia, la bonifica montana, i rimboschimenti ed i vivai forestali, rimasti in tutto o in parte inestinti alla fine dell'esercizio finanziario, possono essere trasportati integralmente, o per la parte inestinta, all'esercizio successivo.

Art. 40.

(Modalità di erogazione del concorso dello Stato sui prestiti e mutui).

Le disposizioni dell'articolo 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, si applicano anche per i mutui e per i prestiti assistiti da concorso statale ai termini della presente legge.

Art. 41.

(Agevolazioni tributarie).

Le domande intese ad ottenere i contributi ed i concorsi statali di cui alla presente legge sono esenti da bollo.

Il disposto dell'articolo 37 della legge 2 giugno 1961, n. 454, si applica anche per i lavori di trasformazione e di bonifica ivi indicati, che siano stati eseguiti od iniziati nel quinquennio dal 1966 al 1970.

Art. 42.

(Autorizzazione di spesa).

È autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari 1966 e 1967, la spesa di:

- a) lire 1.500 milioni per l'attuazione delle iniziative e degli interventi previsti dall'articolo 2 e per l'attuazione dell'articolo 3;
- b) lire 600 milioni per lo svolgimento delle ricerche economiche e di mercato di cui all'articolo 4;
- c) lire 2.200 milioni per l'esecuzione e finanziamento delle iniziative e degli interventi di cui all'articolo 5;
- d) lire 300 milioni per le iniziative di cui al primo comma dell'articolo 6;
- e) lire 2.400 milioni per l'attuazione delle norme di cui all'articolo 7;
- f) lire 4.500 milioni per la concessione dei contributi e concorsi di cui all'articolo 8;
- g) lire 9.000 milioni per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 9;
- h) lire 4.000 milioni per le iniziative di cui all'articolo 10;
- i) lire 5.500 milioni per i concorsi di cui all'articolo 11;
- j) lire 17.000 milioni ad integrazione del fondo per lo sviluppo della meccanizzazione agricola, di cui all'articolo 12;
- k) lire 10.000 milioni ad integrazione del fondo di rotazione per lo sviluppo della zootecnia, di cui all'articolo 13;
- l) lire 1.500 milioni per l'attuazione di iniziative e per la concessione dei contributi previsti dal primo e secondo comma dell'articolo 14;
- m) lire 200 milioni per l'attuazione degli interventi a favore della pesca e della piscicoltura di cui all'ultimo comma dell'articolo 14;
- n) lire 4.000 milioni per le iniziative ed i contributi previsti dall'articolo 15;
- o) lire 22.000 milioni per la concessione dei contributi in conto capitale di cui all'articolo 16;
- p) lire 8.000 milioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 17;

q) lire 7.000 milioni per gli investimenti di cui all'articolo 18;

r) lire 22.000 milioni per l'attuazione degli interventi di bonifica di cui all'articolo 19;

s) lire 5.000 milioni per l'attuazione degli interventi di bonifica montana di cui all'articolo 23;

t) lire 4.500 milioni per l'esecuzione dei rimboschimenti di competenza statale, ai sensi dell'articolo 25;

u) lire 500 milioni per l'attuazione del programma straordinario di produzione di piantine forestali, di cui all'articolo 27;

v) lire 3.000 milioni per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 28;

w) lire 1.500 milioni per la concessione di contributi per rimboschimenti volontari, ai sensi dell'articolo 30;

z) lire 2.000 milioni per apporto al fondo forestale nazionale istituito dall'articolo 31;

aa) lire 6.000 milioni per la concessione dei contributi per l'applicazione del regolamento comunitario n. 17/64, ai sensi dell'articolo 34;

bb) lire 1.500 milioni per le spese generali di cui all'articolo 35;

cc) lire 200 milioni per le spese relative agli adempimenti di cui all'articolo 52.

Art. 43.

(Autorizzazione di spesa).

È autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1968 al 1970, la spesa di:

a) lire 2.000 milioni per l'attuazione delle iniziative e degli interventi previsti dall'articolo 2 nonché per l'attuazione dell'articolo 3;

b) lire 800 milioni per lo svolgimento delle ricerche economiche e di mercato di cui all'articolo 4;

c) lire 3.200 milioni per l'esecuzione e finanziamento dei programmi di cui all'articolo 5;

d) lire 350 milioni per le iniziative di cui al primo comma dell'articolo 6;

e) lire 3.500 milioni per l'attuazione delle norme di cui all'articolo 7;

f) lire 6.000 milioni per la concessione dei contributi e concorsi di cui all'articolo 8;

g) lire 16.000 milioni per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 9;

h) lire 5.300 milioni per le iniziative di cui all'articolo 10;

i) lire 6.000 milioni per i concorsi di cui all'articolo 11;

j) lire 24.000 milioni ad integrazione del fondo per lo sviluppo della meccanizzazione agricola, di cui all'articolo 12;

k) lire 14.000 milioni ad integrazione del fondo di rotazione per lo sviluppo della zootecnia, di cui all'articolo 13;

l) lire 4.000 milioni per l'attuazione di iniziative e per la concessione dei contributi previsti dal primo e secondo comma dell'articolo 14;

m) lire 300 milioni per l'attuazione degli interventi a favore della pesca e della piscicoltura di cui all'ultimo comma dell'articolo 14;

n) lire 7.000 milioni per le iniziative ed i contributi previsti dall'articolo 15;

o) lire 27.000 milioni per la concessione dei contributi in conto capitale di cui all'articolo 16;

p) lire 8.000 milioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 17;

q) lire 8.000 milioni per gli interventi di cui all'articolo 18;

r) lire 24.000 milioni per l'attuazione degli interventi di bonifica di cui all'articolo 19;

s) lire 5.000 milioni per l'attuazione degli interventi di bonifica montana di cui all'articolo 23;

t) lire 5.000 milioni per l'esecuzione dei rimboschimenti di competenza statale, ai sensi dell'articolo 25;

u) lire 500 milioni per l'attuazione del programma straordinario di produzione di piantine forestali, di cui all'articolo 27;

v) lire 5.000 milioni per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 28;

w) lire 2.000 milioni per la concessione dei contributi per rimboschimenti volontari, ai sensi dell'articolo 30;

z) lire 3.000 milioni per apporto al fondo forestale nazionale istituito dall'articolo 31;

aa) lire 12.000 milioni per la concessione dei contributi per l'applicazione del regolamento comunitario n. 17/64, ai sensi dell'articolo 34;

bb) lire 1.700 milioni per le spese generali di cui all'articolo 35;

cc) lire 200 milioni per le spese relative agli adempimenti di cui all'articolo 52.

Art. 44.

(Autorizzazione di spesa)

Per l'attuazione degli interventi di cui ai sottoindicati articoli sono stabiliti i seguenti limiti di impegno:

— per ciascuno degli esercizi finanziari 1966 e 1967:

a) lire 200 milioni per la concessione dei contributi di cui al secondo comma dell'articolo 6;

b) lire 100 milioni per la concessione dei concorsi di cui al terzo comma dell'articolo 6;

c) lire 3.000 milioni per la concessione dei concorsi negli interessi dei mutui previsti dall'articolo 16;

d) lire 400 milioni per la concessione dei concorsi nell'ammortamento dei mutui di cui all'articolo 22;

e) lire 400 milioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 33;

— per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1968 al 1970;

a) lire 250 milioni per la concessione dei contributi di cui al secondo comma dell'articolo 6;

b) lire 100 milioni per la concessione dei concorsi di cui al terzo comma dell'articolo 6;

c) lire 5.000 milioni per la concessione dei concorsi negli interessi dei mutui previsti dall'articolo 16;

d) lire 400 milioni per la concessione dei concorsi nell'ammortamento dei mutui di cui all'articolo 22;

e) lire 400 milioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 33.

Le annualità da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della agricoltura e delle foreste in dipendenza dei suddetti limiti di impegno sono così determinate:

— per il limite di impegno relativo alla concessione dei contributi previsti dal secondo comma dell'articolo 6:

lire 200 milioni per l'esercizio finanziario 1966; lire 400 milioni per l'esercizio finanziario 1967; lire 450 milioni per l'esercizio finanziario 1968; lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1969 e 1970; lire 250 milioni per l'esercizio finanziario 1971;

— per il limite di impegno relativo alla concessione dei concorsi di cui al terzo comma dell'articolo 6:

lire 100 milioni per l'esercizio finanziario 1966; lire 200 milioni per l'esercizio finanziario 1967; lire 300 milioni per l'esercizio finanziario 1968; lire 400 milioni per l'esercizio finanziario 1969; lire 500 milioni per l'esercizio finanziario 1970; lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1971 al 1995; lire 400 milioni per l'esercizio finanziario 1996; lire 300 milioni per l'esercizio finanziario 1997; lire 200 milioni per l'esercizio finanziario 1998; lire 100 milioni per l'esercizio finanziario 1999;

— per il limite di impegno relativo alla concessione di cui all'articolo 16:

lire 3.000 milioni per l'esercizio finanziario 1966; lire 6.000 milioni per l'esercizio finanziario 1967; lire 11.000 milioni per l'esercizio finanziario 1968; lire 16.000 milioni per l'esercizio finanziario 1969; lire 21.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1970 al 1997; lire 18.000 milioni per l'esercizio finanziario 1998; lire 15.000 milioni per l'esercizio finanziario 1999; lire 10.000 milioni per l'esercizio finanziario 2000; lire 5.000 milioni per l'esercizio finanziario 2001;

— per il limite di impegno relativo alla concessione dei concorsi nell'ammortamento dei mutui di cui all'articolo 22:

lire 400 milioni per l'esercizio finanziario 1966; lire 800 milioni per l'esercizio finanziario 1967; lire 1.200 milioni per l'esercizio finanziario 1968; lire 1.600 milioni per l'esercizio finanziario 1969; lire 2.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1970 al 2000; lire 1.600 milioni per lo esercizio finanziario 2001; lire 1.200 milioni per l'esercizio finanziario 2002; lire 800 milioni per l'esercizio finanziario 2003; lire 400 milioni per l'esercizio finanziario 2004;

— per il limite di impegno relativo alla concessione dei contributi di cui all'articolo 33:

lire 400 milioni per l'esercizio finanziario 1966; lire 800 milioni per l'esercizio finanziario 1967; lire 1.200 milioni per l'esercizio finanziario 1968; lire 1.600 milioni per l'esercizio finanziario 1969; lire 2.000 milioni per l'esercizio finanziario 1970; lire 1.600 milioni per l'esercizio finanziario 1971; lire 1.200 milioni per l'esercizio finanziario 1972; lire 800 milioni per l'esercizio finanziario 1973; lire 400 milioni per l'esercizio finanziario 1974.

Art. 45.

(Variazioni compensative)

Con la legge di approvazione del bilancio negli anni dal 1967 al 1970, potranno essere approvate, su richiesta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, variazioni compensative alle autorizzazioni integrative di spesa previste per i relativi esercizi dalla presente legge.

Art. 46.

(Norme finanziarie)

L'annualità da versare al Fondo per l'acquisto di buoni del Tesoro poliennali e per l'ammortamento di altri titoli di debito pubblico, ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84, è ridotta per l'anno 1966 di lire 4.100 milioni.

Art. 47.

(Norme finanziarie)

Alla spesa derivante dall'applicazione degli articoli 6, secondo e terzo comma, 16,

22 e 33 della presente legge per l'anno finanziario 1966, negli importi indicati all'articolo 44, si provvede con le disponibilità derivanti dalla riduzione, per l'anno stesso, di cui al precedente articolo 46.

Art. 48.

(Norme finanziarie)

Per far fronte alle altre spese considerate dalla presente legge il Ministro per il tesoro è autorizzato a contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche dal 1966 al 1970 mutui fino alla concorrenza di un ricavo netto complessivo pari all'ammontare delle spese stesse per ciascun esercizio.

Art. 49.

(Norme finanziarie)

I mutui di cui al precedente articolo 48, da ammortizzarsi in un periodo non superiore a vent'anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro per il tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreti del Ministro medesimo.

Il servizio dei mutui contratti nell'anno 1966, maggiorati degli interessi di pre-ammortamento, sarà assunto dal Ministero del tesoro a partire dall'anno finanziario 1967. Il servizio dei mutui relativi agli anni dal 1967 al 1970 sarà assunto dal Ministero del tesoro a partire dall'esercizio finanziario nel quale i mutui stessi saranno contratti. Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro e specificatamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

Art. 50.

(Norme finanziarie)

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, negli eser-

cizi dal 1966 al 1970 alle variazioni di bilancio connesse con l'applicazione della presente legge.

Art. 51.

(Ripartizione territoriale della spesa)

Per gli interventi da effettuare nei territori di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modifiche ed integrazioni, è riservata una quota della spesa complessiva autorizzata con la presente legge non inferiore al 40 per cento. Tali interventi saranno effettuati avendo particolare riguardo alle esigenze dei territori esterni ai comprensori di zone irrigue e alle zone di valorizzazione agricola di cui alla legge 26 giugno 1965, n. 717.

Le disposizioni della presente legge sono applicabili anche a favore delle regioni a statuto speciale, cui il Ministro per l'agricoltura e le foreste assegnerà annualmente una quota parte degli stanziamenti. A tal fine le regioni devono comunicare annualmente al Ministero la situazione degli impegni assunti e gli altri elementi indicati nel successivo articolo 52.

Art. 52.

(Relazione annuale)

In allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste sarà presentata annualmente la relazione sullo stato di attuazione della presente legge con l'indicazione, per ciascun settore e categoria di aziende, regione per regione, degli interventi disposti, degli investimenti provocati e dei relativi contributi.

Gli organi periferici del Ministero della agricoltura e delle foreste sono tenuti a dare sistematica pubblica informazione dell'attuazione della presente legge negli albi esposti nei locali dei propri uffici.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste pubblicherà in un notiziario i dati relativi all'attuazione della presente legge nonché le disposizioni a tal fine emanate ed è autorizzato alle spese di rilevazione, elaborazione e stampa dei dati.